

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ **Regolamento (CE) n. 933/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale** 1
- Regolamento (CE) n. 934/1999 della Commissione, del 4 maggio 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 5
- Regolamento (CE) n. 935/1999 della Commissione, del 4 maggio 1999, relativo alla vendita di 40 000 tonnellate d'orzo detenute dall'organismo d'intervento spagnolo ai fini della trasformazione in Portogallo 7
- ★ **Regolamento (CE) n. 936/1999 della Commissione, del 27 aprile 1999, che modifica o abroga alcuni regolamenti relativi alla classificazione delle merci nella nomenclatura combinata** 9
- Regolamento (CE) n. 937/1999 della Commissione, del 4 maggio 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 561/1999 relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo 17
- Regolamento (CE) n. 938/1999 della Commissione, del 4 maggio 1999, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza 18
- Regolamento (CE) n. 939/1999 della Commissione, del 4 maggio 1999, che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di rose a fiore piccolo originarie d'Israele 20
- Regolamento (CE) n. 940/1999 della Commissione, del 4 maggio 1999, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari di Israele 22

Regolamento (CE) n. 941/1999 della Commissione, del 4 maggio 1999, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari del Marocco	24
Regolamento (CE) n. 942/1999 della Commissione, del 4 maggio 1999, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore multiplo (spray) originari di Israele	26
Regolamento (CE) n. 943/1999 della Commissione, del 4 maggio 1999, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero	28

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

1999/295/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla conclusione del protocollo che estende l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i paesi membri dell'ASEAN alla Repubblica socialista del Vietnam** 30

Protocollo che estende l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i paesi membri dell'ASEAN alla Repubblica socialista del Vietnam

1999/296/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 26 aprile 1999, che modifica la decisione 93/389/CEE su un meccanismo di controllo delle emissioni di CO₂ e di altri gas ad effetto serra nella Comunità** 35

1999/297/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 26 aprile 1999, volta a istituire un'infrastruttura di informazione statistica comunitaria riguardante l'industria e i mercati dell'audiovisivo e dei settori connessi** 39

Commissione

1999/298/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 10 giugno 1998, relativa ad aiuti di Stato che la Regione Liguria (Italia) prevede di concedere alle cooperative agricole [notificata con il numero C(1998) 1714]** 42

1999/299/CECA:

- * **Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1998, sugli aiuti di Stato concessi dalla Germania a favore dell'industria carboniera nel 1999 ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 4569]** 44

1999/300/CE:

- * **Decisione n. 1/99 del Comitato di cooperazione doganale ACP-CE, del 25 marzo 1999, che deroga alla definizione della nozione di prodotti originari per tener conto della particolare situazione di Maurizio per quanto riguarda la produzione di taluni tessuti e capi di abbigliamento [notificata con il numero C(1998) 4557]** 49



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

1999/301/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 30 aprile 1999, che modifica la decisione 87/257/CEE relativa all'elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti d'America dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità e la decisione 79/542/CEE del Consiglio recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di equidi nonché di carni fresche e di prodotti a base di carne ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 1165] 52**

1999/302/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 30 aprile 1999, che modifica la decisione 94/360/CE relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi, in forza della direttiva 90/675/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 1166] 58**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 933/1999 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 1999

che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato ⁽⁴⁾,

(1) considerando che l'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1210/90 ⁽⁵⁾ che ha istituito l'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale, entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento, il Consiglio, sulla base di una relazione della Commissione corredata di opportune proposte, decide dei futuri compiti all'Agenzia e, all'articolo 21, che il regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui le competenti autorità hanno deciso la sede dell'Agenzia, decisione che è stata adottata il 29 ottobre 1993;

(2) considerando che, nella sua comunicazione COM(95) 325 defin., la Commissione ha motivato l'esigenza di rinviare la relazione prevista dall'articolo 20, e che il 9 novembre 1995 il Consiglio ha ritenuto che qualsiasi decisione concernente l'attribuzione di nuovi compiti all'Agenzia sia prematura fino al momento in cui l'agenzia sarà pienamente operativa da due anni e la sua rete sarà completamente realizzata;

(3) considerando che l'Agenzia europea dell'ambiente ha compiuto apprezzabili progressi nel perseguimento dei suoi obiettivi e nell'adempimento dei suoi compiti, ivi compresa l'istituzione della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale;

(4) considerando che l'ampiezza dei compiti e dei temi da affrontare richiede sia il consolidamento dell'attività già intrapresa che un ulteriore impegno;

(5) considerando che la funzione principale dell'Agenzia è quella di raccogliere e fornire informazioni obiettive, attendibili e comparabili sull'ambiente;

(6) considerando che è opportuno che qualsiasi altro compito assegnato all'Agenzia integri e valorizzi questa funzione principale;

(7) considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 2965/94 ⁽⁶⁾, il Centro di traduzione per gli organismi dell'Unione europea ha il compito di tradurre i documenti dell'Agenzia europea dell'ambiente;

(8) considerando che l'organizzazione e la struttura dell'Agenzia devono essere migliorate e chiarite sulla base dell'esperienza acquisita durante i primi anni di operatività dell'Agenzia;

(9) considerando che il consiglio di amministrazione dell'Agenzia dovrebbe tenere conto dell'esigenza di rispecchiare le diverse circostanze di natura geografica nell'ambito della Comunità, provvedendo a un'adeguata distribuzione dei centri tematici operativi;

(10) considerando che l'Agenzia può collaborare con organismi di paesi terzi per ottenere le informazioni necessarie per l'attuazione del suo programma di lavoro;

⁽¹⁾ GU C 255 del 20.8.1997, pag. 9 e GU C 123 del 22.4.1998, pag. 6.

⁽²⁾ GU C 73 del 9.3.1998, pag. 103.

⁽³⁾ GU C 180 dell'11.6.1998, pag. 32.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 18 febbraio 1998 (GU C 80 del 16.3.1998, pag. 134), posizione comune del Consiglio del 20 luglio 1998 (GU C 364 del 25.11.1998, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 9 febbraio 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2610/95 (GU L 268 del 10.11.1995, pag. 1).

- (11) considerando che è opportuno che in futuro la revisione delle prestazioni e dei compiti dell'Agenzia sia condotta in coincidenza con il ciclo quinquennale del suo programma pluriennale di lavoro;
- (12) considerando che è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1210/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1210/90 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, al paragrafo 2, la parte iniziale è sostituita dal testo seguente:

«2. Per raggiungere gli scopi di protezione e di miglioramento dell'ambiente stabiliti nel trattato e nei successivi programmi di azione della Comunità in materia ambientale, così come lo sviluppo sostenibile, l'obiettivo è di fornire alla Comunità e agli Stati membri».

- 2) L'articolo 2 è modificato come segue:

- a) i punti ii), iii), e vi) sono sostituiti dal testo seguente:

«ii) — fornire alla Comunità e agli Stati membri le informazioni oggettive necessarie per formulare e attuare politiche ambientali oculate ed efficaci; a tale riguardo, fornire in particolare alla Commissione le informazioni necessarie perché possa svolgere i suoi compiti di individuazione, preparazione e valutazione delle attività e della legislazione in materia di ambiente;

— contribuire al controllo dei provvedimenti concernenti l'ambiente mediante un'appropriata attività di supporto per quanto riguarda l'obbligo di presentare relazioni, (anche partecipando alla messa a punto di questionari, al trattamento delle relazioni degli Stati membri e alla diffusione dei risultati), in base al suo programma pluriennale di lavoro e allo scopo di coordinare le relazioni;

— a loro richiesta, assistere i singoli Stati membri, qualora ciò sia conforme al suo programma di lavoro annuale, nella messa a punto, nell'elaborazione e nell'ampliamento dei rispettivi sistemi di controllo dei provvedimenti ambientali, purché siffatte attività non pongano in pericolo l'assorbimento degli altri compiti stabiliti dal presente articolo. Tale assistenza può comprendere anche valutazioni condotte

da esperti di pari competenza a seconda delle richieste specifiche degli Stati membri;

iii) registrare, collazionare e valutare dati sullo stato dell'ambiente, redigere relazioni di esperti sulla qualità e la sensibilità dell'ambiente nonché sulle pressioni cui è sottoposto nella Comunità, fornire criteri di valutazione uniformi in ordine ai dati ambientali, da applicare in tutti gli Stati membri, sviluppare ulteriormente e mantenere un centro di informazione ambientale di riferimento. La Commissione si serve di queste informazioni nell'ambito dei suoi compiti di garante dell'applicazione della normativa comunitaria in materia di ambiente;»

«vi) pubblicare ogni cinque anni una relazione sullo stato dell'ambiente, le relative tendenze e prospettive, completata dalla pubblicazione di statistiche incentrate su temi specifici;»

- b) sono inseriti i seguenti punti:

«xi) assicurare un'ampia diffusione fra i cittadini di informazioni ambientali affidabili e paragonabili, in particolare sullo stato dell'ambiente, e incoraggiare l'utilizzazione della nuova tecnologia telematica a tal fine;

xii) assistere la Commissione nel processo di scambio di informazioni sull'elaborazione di metodologie delle valutazioni ambientali e migliori pratiche;

xiii) assistere la Commissione nella diffusione di informazioni sui risultati della pertinente ricerca in campo ambientale, in una forma che meglio contribuisca all'elaborazione di politiche»

- 3) L'articolo 3 è modificato come segue:

- a) al paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti termini, disposti in una nuova riga:

«anche nel contesto dello sviluppo sostenibile.»;

- b) al paragrafo 2:

i) l'ottavo trattino è sostituito dal seguente testo:

«— protezione del litorale e del mare.»;

ii) il quinto comma è soppresso;

- c) è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. L'Agenzia può inoltre cooperare allo scambio di informazioni con altri organismi, compresa la rete IMPEL.

Nelle sue azioni l'Agenzia evita doppioni con le attività già intraprese da altre istituzioni ed altri organismi.»

- 4) L'articolo 4 è modificato come segue:
- a) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:
- «Gli Stati membri tengono l'Agenzia informata dei principali elementi che compongono le rispettive reti nazionali d'informazione sull'ambiente. Gli Stati membri, ove opportuno, collaborano con l'Agenzia e contribuiscono all'attività svolta dalla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale in base al programma di lavoro dell'Agenzia mediante la raccolta, la collazione e l'analisi dei dati in ambito nazionale. Gli Stati membri possono parimenti contribuire a cooperare nell'ambito di dette attività a livello transnazionale.»;
- b) al paragrafo 4, seconda frase, sono soppressi i seguenti termini: «in una determinata zona geografica»;
- c) al paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:
- «I centri tematici sono designati dal consiglio d'amministrazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, per un periodo non superiore alla durata di ciascun programma pluriennale di lavoro previsto all'articolo 8, paragrafo 4. Tuttavia questa designazione può essere rinnovata.»
- 5) L'articolo 8 è modificato come segue:
- a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:
- «1. L'Agenzia ha un consiglio di amministrazione composto da un rappresentante di ogni Stato membro e da due rappresentanti della Commissione. Ci può essere inoltre un rappresentante di ciascun altro paese che partecipi all'Agenzia in base alle disposizioni pertinenti.»;
- b) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:
- «Il consiglio di amministrazione elegge un comitato esecutivo al quale può delegare le decisioni esecutive, secondo le norme da esso adottate.»;
- c) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:
- «3. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate alla maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione.
4. Il consiglio di amministrazione adotta un programma pluriennale di lavoro fondato sui settori prioritari elencati all'articolo 3, paragrafo 2; esso si basa su un progetto presentato dal direttore esecutivo di cui all'articolo 9, previa consultazione del comitato scientifico di cui all'articolo 10 e parere della Commissione. Il programma pluriennale di lavoro, nel rispetto della procedura annuale di bilancio della Comunità europea, include un progetto di proposta di bilancio pluriennale.»;
- d) Al paragrafo 6, prima frase, la frase: «Entro il 31 gennaio di ogni anno...» è sostituita da «Entro il 31 marzo di ogni anno...».
- 6) L'articolo 9, paragrafo 1 è modificato come segue:
- a) il quinto trattino è sostituito dal testo seguente:
- «— Tutte le questioni relative al personale, l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 8, paragrafi 4 e 5.»;
- b) il sesto trattino è soppresso.
- 7) All'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
- «2. Il comitato scientifico è composto da membri particolarmente qualificati in materia ambientale, nominati dal consiglio di amministrazione per un periodo di quattro anni, rinnovabile una sola volta tenendo conto, tra l'altro, dei settori scientifici che devono essere rappresentati in seno al comitato al fine di assistere l'Agenzia nei suoi campi di attività. Il regolamento interno previsto all'articolo 8, paragrafo 2 disciplina il suo funzionamento.»
- 8) L'articolo 15 è modificato come segue:
- a) è inserito un nuovo paragrafo, così redatto:
- «2 bis. L'Agenzia può cooperare in settori di interesse comune con organismi di paesi non membri della Comunità europea che possano fornire i dati, le informazioni, le consulenze tecniche, le metodologie di raccolta dei dati, le analisi e le valutazioni di interesse reciproco, necessari per l'assolvimento dei compiti dell'Agenzia.»;
- b) il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
- «3. La cooperazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis deve in particolare tener conto della necessità di evitare qualsiasi doppione.»
- 9) L'articolo 20 è sostituito dal seguente:
- «1. Entro il 15 settembre 1999, l'Agenzia effettua una valutazione delle proprie prestazioni e della propria efficienza e presenta una relazione al consiglio di amministrazione, alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo.
2. Entro il 31 dicembre 2003, sulla base di una relazione della Commissione, il Consiglio esamina i progressi compiuti e i compiti svolti dell'Agenzia in connessione con la politica globale della Comunità in materia di ambiente.»

10) Nell'allegato, alla parte B, il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

- «1. L'Agenzia utilizzerà, nella misura del possibile, le informazioni raccolte mediante i servizi statistici della Comunità. Tali informazioni sono frutto dell'attività di raccolta, convalida e pubblicazione di statistiche economiche e sociali, inclusa la contabilità nazionale e le informazioni correlate, condotta da Eurostat e dagli istituti di statistica nazionali. In particolare, l'Agenzia utilizzerà il lavoro svolto da Eurostat e dagli istituti di statistica nazionali a norma della decisione 94/808/CEE⁽¹⁾, che disciplina le statistiche

concernenti a) la pressione sull'ambiente risultante dalle attività umane e b) le risposte economiche e sociali a tali pressioni.

(¹) Decisione 94/808/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1994, recante adozione di un programma quadriennale (1994-1997) concernente la componente ambientale delle statistiche della Comunità (GU L 328 del 20.12.1994, pag. 58).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

W. MÜLLER

REGOLAMENTO (CE) N. 934/1999 DELLA COMMISSIONE**del 4 maggio 1999****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 maggio 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	77,5
	999	77,5
0707 00 05	052	71,1
	628	130,4
	999	100,7
0709 90 70	052	51,8
	999	51,8
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	32,6
	204	40,0
	212	63,8
	600	53,1
	624	54,2
	999	48,7
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	94,5
	400	68,2
	508	70,1
	512	65,1
	528	67,6
	720	82,3
	804	103,3
	999	78,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22.11.1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 935/1999 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 1999

relativo alla vendita di 40 000 tonnellate d'orzo detenute dall'organismo d'intervento spagnolo ai fini della trasformazione in Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

(1) considerando che il Portogallo ha specifiche difficoltà di approvvigionamento di cereali da foraggio a causa del cattivo raccolto di orzo realizzato nel 1998 a seguito di condizioni climatiche sfavorevoli;

(2) considerando che in Spagna esistono quantitativi disponibili di orzo all'intervento; che, a causa della distanza e degli elevati costi di trasporto, è difficile far pervenire l'orzo in questione in Portogallo;

(3) considerando che, visti i quantitativi di cereali da foraggio disponibili in Spagna e la lontananza dei medesimi dalle zone di consumo o dai porti d'esportazione, esistono concrete difficoltà di smaltimento dei quantitativi in questione alle condizioni normali di rivendita delle scorte d'intervento previste dal regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999 ⁽⁴⁾; che l'articolo 5, paragrafo 4, del medesimo regolamento prevede espressamente la possibilità di derogare alle normali condizioni di rivendita delle scorte d'intervento in determinate circostanze; che tali circostanze si sono attualmente verificate; che è pertanto opportuno aprire una gara permanente per un quantitativo di 40 000 tonnellate di orzo situate nella regione di Palencia e Burgos, con obbligo di immissione in consumo in Portogallo; che detta gara deve essere effettuata a condizioni di prezzo particolari;

(4) considerando che, per quanto riguarda la prova della trasformazione in Portogallo, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabi-

lisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 ⁽⁶⁾;

(5) considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento portoghese, di seguito denominato «INGA», indice, alle condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per la rivendita di 40 000 tonnellate d'orzo detenute nella regione di Palencia e Burgos dall'organismo d'intervento spagnolo, di seguito denominato «FEGA», per consentirne lo smercio in Portogallo.

2. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2131/93, alla presente gara si applicano le seguenti modalità particolari:

- per la prima gara, ciascun offerente non può presentare un'offerta superiore a 1 500 tonnellate;
- le offerte sono formulate con riferimento alla qualità reale della partita cui si riferiscono;
- gli offerenti si impegnano a trasformare in Portogallo i quantitativi d'orzo aggiudicati;
- la trasformazione deve essere effettuata entro il 30 settembre 1999, salvo casi di forza maggiore;
- l'aggiudicatario costituisce una cauzione di 20 EUR/t presso l'organismo d'intervento portoghese per garantire l'osservanza delle condizioni previste al terzo e quarto trattino. Tale cauzione è costituita entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della dichiarazione di aggiudicazione;
- l'INGA comunica al FEGA le offerte accettate per le quali è stato effettuato un pagamento.

3. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, viene accettata l'offerta più elevata al di sopra del prezzo minimo di 110 EUR/t.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64.

⁽⁵⁾ GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.

⁽⁶⁾ GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13.

Articolo 2

1. La cauzione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, quinto trattino, è svincolata per i quantitativi per i quali gli offerenti forniscono la prova che il prodotto:

— è stato trasformato in Portogallo entro il 30 settembre 1999, salvo casi di forza maggiore,

oppure

— non è più atto al consumo umano o animale.

2. La prova della trasformazione dei cereali di cui al presente regolamento è fornita entro il 1° gennaio 2000 in conformità con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92. La trasformazione si ritiene effettuata se l'orzo è stato consegnato a un deposito di magazzinaggio in Portogallo.

3. Oltre alle diciture previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92, l'esemplare di controllo T 5 deve recare, nella casella 104, una o più delle seguenti diciture:

— Destinos a la transformación [Reglamento (CE) n° 935/1999]

— Til forarbejdning (forordning (EF) nr. 935/1999)

— Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 935/1999)

— Προορίζονται για μεταποίηση [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 935/1999]

— For processing (Regulation (EC) No 935/1999)

— Destinées à la transformation [règlement (CE) n° 935/1999]

— Destinate alla trasformazione [regolamento (CE) n. 935/1999]

— Bestemd om te worden verwerkt (Verordening (EG) nr. 935/1999)

— Para transformação [Regulamento (CE) n.º 935/1999]

— Tarkoitettu jalostukseen [Asetus (EY) N:o 935/1999]

— För bearbetning (förordning (EG) nr 935/1999).

Articolo 3

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 13 maggio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1999.

2. Il termine di presentazione per l'ultima gara parziale scade il 27 maggio 1999.

3. Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento portoghese:

Instituto Nacional de Intervenção de Garantia Agrícola
Rua Fernando Curado Ribeiro 4G

P-1600 Lisboa

Tel.: : (351-1) 751 85 00

Fax: (351-1) 751 86 00

Articolo 4

Subito dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sesto trattino, il FEGA mette a disposizione degli aggiudicatari i quantitativi d'orzo attribuiti.

Articolo 5

L'organismo d'intervento portoghese trasferisce all'organismo d'intervento spagnolo, entro dieci giorni dalla riscossione, gli importi percepiti per le gare effettuate nel quadro del presente regolamento.

Articolo 6

Entro il martedì della settimana successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'organismo d'intervento portoghese comunica alla Commissione i quantitativi e i prezzi medi delle singole partite vendute.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 936/1999 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 1999
che modifica o abroga alcuni regolamenti relativi alla classificazione delle merci
nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2261/98 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

- (1) considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, in appresso denominata «nomenclatura combinata», per rispondere nel contempo ai requisiti della tariffa doganale comune e a quelli delle statistiche del commercio estero della Comunità;
- (2) considerando che la Comunità è firmataria della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, detto «sistema armonizzato»;
- (3) che, pertanto, detta nomenclatura combinata deve essere basata sul sistema armonizzato;
- (4) considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;
- (5) considerando che, a causa dei cambiamenti intervenuti nelle descrizioni dei prodotti, dei loro codici e dello loro note legali ripresi nella nomenclatura del sistema armonizzato o nella nomenclatura combinata, alcuni regolamenti di classificazione dovreb-

bero essere abrogati qualora non siano più pertinenti o validi;

- (6) considerando che, alcuni regolamenti, pur essendo pertinenti, riprendono nel loro testo codici e note legali non più validi; che, pertanto, detti regolamenti dovranno essere aggiornati al fine di adeguarli ai codici e alle note legali in vigore;
- (7) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, sezione della nomenclatura tariffaria e statistica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto riguarda i regolamenti elencati nella colonna 2 dell'allegato A, con riferimento alle merci specificate nella colonna 3 e 4, i codici e le note legali della nomenclatura combinata elencati nella colonna 5 sono sostituiti dai codici e le note legali della nomenclatura combinata della colonna 6.

Articolo 2

Sono abrogati i regolamenti elencati nell'allegato B.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1999.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 292 del 30.10.1998, pag. 1.

ALLEGATO A

n.	Regolamento	Prodotto n.	Merci (*)	Eliminare	Sostituire con
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	(CEE) n. 3491/88 del 9.11.1988 (GU L 306 dell'11.11.1988, pag. 18)	1	Prodotto chiamato «Herring flaps», surgelato	0304 90 21 o 0304 90 25	0304 90 20 o 0304 90 21 o 0304 90 27
2	(CEE) n. 2291/93 del 13.8.1993 (GU L 206 del 18.8.1993, pag. 1)	2	Miscela di latte, siero di latte dolce e zucchero	0404 90 53	0404 90 83
3	(CEE) n. 2275/88 del 25.7.1998 (GU L 200 del 26.7.1998, pag. 10)	4	Prodotto di farina di frumento	1101 00 00	1101 00 11 o 1101 00 15
4	(CEE) n. 3534/87, modificato dal (CEE) n. 2723/90 del 24.9.1990 (GU L 261 del 25.9.1990, pag. 24)	—	Pezzi di tonno senza pelle («tuna loins»)	1604 14 10	1604 14 16
5	(CEE) n. 3513/92 del 3.12.1992 (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12)	2	Sciroppo di zucchero invertito	1702 90 90	1702 90 99
6	(CEE) n. 440/91 del 25.2.1991 (GU L 52 del 27.2.1991, pag. 7)	2	Prodotto sotto forma di polvere	1901 90 90	1901 90 99
7	(CEE) n. 316/91 del 7.2.1991 (GU L 37 del 9.2.1991, pag. 25)	2	Massa bianca pastosa denominata «creamed coconut»	2008 19 90	2008 19 59
8	(CEE) n. 2061/89 del 7.7.1989 (GU L 196 del 12.7.1989, pag. 5)	1	Pastiglie proteiniche	2106 90 91	2106 90 92
9	(CEE) n. 2061/89 del 7.7.1989 (GU L 196 del 12.7.1989, pag. 5)	2	Pastiglie per bambini	2106 90 91	2106 90 92
10	(CEE) n. 2061/89 del 7.7.1989 (GU L 196 del 12.7.1989, pag. 5)	3	Pastiglie contro le carenze derivanti dalle mestruazioni	2106 90 91	2106 90 92
11	(CEE) n. 2061/89 del 7.7.1989 (GU L 196 del 12.7.1989, pag. 5)	4	Pastiglie per i capelli	2106 90 91	2106 90 92
12	(CEE) n. 2061/89 del 7.7.1989 (GU L 196 del 12.7.1989, pag. 5)	5	Pastiglie di vitamina C	2106 90 91	2106 90 92
13	(CEE) n. 1422/90 del 23.5.1990 (GU L 137 del 30.5.1990, pag. 5)	1	Capsule di gelatina	2106 90 91	2106 90 92
14	(CEE) n. 1422/90 del 23.5.1990 (GU L 137 del 30.5.1990, pag. 5)	2	Preparazione sotto forma di pastiglie	2106 90 91	2106 90 92
15	(CEE) n. 1422/90 del 23.5.1990 (GU L 137 del 30.5.1990, pag. 5)	3	Capsule di gelatina all'aglio	2106 90 91	2106 90 92
16	(CEE) n. 440/91 del 25.2.1991 (GU L 52 del 27.2.1991, pag. 7)	3	Capsule di gelatina alla glicerina e alla lecitina	2106 90 91	2106 90 92
17	(CEE) n. 1486/93 del 16.6.1993 (GU L 147 del 18.6.1993, pag. 8)	—	Preparazione sterilizzata di «latte di cocco»	2106 90 91	2106 90 92

n.	Regolamento	Prodotto n.	Merci (*)	Eliminare	Sostituire con
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18	(CEE) n. 210/85, modificato dal (CEE) n. 2723/90 del 24.9.1990 (GU L 261 del 25.9.1990, pag. 24)	—	Pastiglie vitaminiche	2106 90 99	2106 90 98
19	(CEE) n. 1464/87, modificato dal (CEE) n. 2723/90 del 24.9.1990 (GU L 261 del 25.9.1990, pag. 24)	—	Preparazione sotto forma di pastiglie	2106 90 99	2106 90 98
20	(CEE) n. 3931/88 del 16.12.1988 (GU L 348 del 17.12.1988, pag. 15)	—	Pastiglie al calcio	2106 90 99	2106 90 98
21	(CEE) n. 3482/89 del 20.11.1989 (GU L 338 del 22.11.1989, pag. 9)	—	Dolcificante	2106 90 99	2106 90 98
22	(CEE) n. 1422/90 del 23.5.1990 (GU L 137 del 30.5.1990, pag. 5)	4	Pastiglie all'aglio	2106 90 99	2106 90 98
23	(CEE) n. 1422/90 del 23.5.1990 (GU L 137 del 30.5.1990, pag. 5)	5	Pastiglie con radix rubia	2106 90 99	2106 90 98
24	(CEE) n. 2399/91 del 6.8.1991 (GU L 220 dell'8.8.1991, pag. 5)	1	Preparazione sotto forma di polvere	2106 90 99 N. comp. 1 cap. 21	2106 90 98 N. comp. 2 cap. 21
25	(CEE) n. 1637/94 del 5.7.1994 (GU L 172 del 7.7.1994, pag. 3)	—	Preparazione sotto forma di liquido sciropposo	2016 90 99	2106 90 98
26	(CEE) n. 200/82, modificato dal (CEE) n. 2723/90 del 24.9.1990 (GU L 261 del 25.9.1990, pag. 24)	—	Premiscela per l'alimentazione animale	2309 90 99	2309 90 93
27	(CEE) n. 2084/91 del 12.7.1991 (GU L 193 del 17.7.1991, pag. 16)	1	Premiscela per l'alimentazione animale	2309 90 99	2309 90 93
28	(CEE) n. 509/92 del 28.2.1992 (GU L 55 del 29.2.1992, pag. 80)	2	Premiscela per l'alimentazione animale	2309 90 99	2309 90 97
29	(CEE) n. 1533/92 del 12.6.1992 (GU L 162 del 16.6.1992, pag. 5)	4	Premiscela per l'alimentazione animale	2309 90 99	2309 90 97
30	(CEE) n. 3425/91 del 25.11.1991 (GU L 325 del 27.11.1991, pag. 6)	—	Rotoli di tabacco	2402 20 00	2402 20 90
31	(CEE) n. 2585/86, modificato dal (CEE) n. 2080/91 del 16.7.1991 (GU L 193 del 17.7.1991, pag. 6)	—	Gasolio	2710 00 69	2710 00 66, 2710 00 67 o 2710 00 68
32	(CEE) n. 313/90 del 5.2.1990 (GU L 35 del 7.2.1990, pag. 7)	—	Gasolio	2710 00 69	2710 00 66, 2710 00 67 o 2710 00 68
33	(CEE) n. 1585/89 del 7.6.1989 (GU L 156 dell'8.6.1989, pag. 18)	—	Paraffina sintetica	2712 20 00	2712 20 10
34	(CEE) n. 1260/89 dell'8.5.1989 (GU L 126 del 9.5.1989, pag. 12)	—	Miscela di alfa-olefine	2712 90 90	2712 90 99

n.	Regolamento	Prodotto n.	Merci (*)	Eliminare	Sostituire con
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
35	(CEE) n. 1825/93 del 7.7.1993 (GU L 167 del 9.7.1993, pag. 8)	1	Metoprene tecnico	2918 90 00	2918 90 00
36	(CEE) n. 3974/88 del 20.12.1988 (GU L 351 del 21.12.1988, pag. 21)	1	Zeolite sintetica	3823 3823 90 3823 90 20	3824 3824 90 3824 90 15
37	(CEE) n. 1785/94 del 19.7.1994 (GU L 186 del 21.7.1994, pag. 20)	2	Agente emulsionante	3823 3823 90 3823 90 87	3824 3824 90 3824 90 55
38	(CEE) n. 3974/88 del 20.12.1988 (GU L 351 del 21.12.1988, pag. 21)	2	Miscela di sali di calcio	3823 3823 90 3823 90 91	3824 3824 90 3824 90 64
39	(CEE) n. 2275/88 del 25.7.1988 (GU L 200 del 26.7.1988, pag. 10)	6	Preparazione per prodotti cosmetici	3823 3823 90 3823 90 99	3824 3824 90 3824 90 95
40	(CEE) n. 2275/88 del 25.7.1988 (GU L 200 del 26.7.1988, pag. 10)	7	Preparazione per prodotti cosmetici	3823 3823 90 3823 90 99	3824 3824 90 3824 90 95
41	(CEE) n. 2275/88 del 25.7.1988 (GU L 200 del 26.7.1988, pag. 10)	8	Preparazione per prodotti cosmetici	3823 3823 90 3823 90 99	3824 3824 90 3824 90 95
42	(CEE) n. 3491/88 del 9.11.1988 (GU L 306 dell'11.11.1988, pag. 18)	3	Soluzione	3823 3823 90 3823 90 99	3824 3824 90 3824 90 95
43	(CEE) n. 542/90 dell'1.3.1990 (GU L 56 del 3.3.1990, pag. 5)	1	Sospensione di cera di carnauba	3823 3823 90 3823 90 98	3824 3824 90 3824 90 95
44	(CEE) n. 2084/91 del 12.7.1991 (GU L 193 del 17.7.1991, pag. 16)	6	Miscela di esteri	3823 3823 90 3823 90 98	3824 3824 90 3824 90 95
45	(CEE) n. 1533/92 del 12.6.1992 (GU L 162 del 16.6.1992, pag. 5)	6	Estratto	3823 3823 90 3823 90 98	3824 3824 90 3824 90 95
46	(CEE) n. 2933/92 del 7.10.1992 (GU L 293 del 9.10.1992, pag. 8)	—	Materiale di base per gomma da masticare	3823 3823 90 3823 90 98	3824 3824 90 3824 90 95
47	(CEE) n. 691/96 del 16.4.1996 (GU L 97 del 18.4.1996, pag. 13)	2	Miscela di acidi carbossilici	3824 90 90	3824 90 95
48	(CEE) n. 691/96 del 16.4.1996 (GU L 97 del 18.4.1996, pag. 13)	3	Miscela di esteri metilici	3824 90 90	3824 90 95
49	(CEE) n. 3402/82, modificato dal (CE) n. 2695/95 del 21.11.1995 (GU L 280 del 23.11.1995, pag. 15)	—	Preparazione di base per gomma da masticare	3823 3823 90 3823 90 98	3824 3824 90 3824 90 95
50	(CEE) n. 314/90 del 5.2.1990 (GU L 35 del 7.2.1990, pag. 9)	5	Componenti per lubrificanti	3902 90 00	3902 90 90

n.	Regolamento	Prodotto n.	Merci (*)	Eliminare	Sostituire con
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
51	(CEE) n. 1214/91 del 7.5.1991 (GU L 116 del 9.5.1991, pag. 44)	2	Poliestere saturo	3907 99 00	3907 99 19 o 3907 99 99
52	(CEE) n. 1260/89 dell'8.5.1989 (GU L 126 del 9.5.1989, pag. 12)	—	Solventi organici	3911 90 90	3911 90 99
53	(CEE) n. 442/91 del 25.2.1991 (GU L 52 del 22.2.1991, pag. 11)	1	Legno di conifere	4407 10 99	4407 10 98
54	(CEE) n. 3564/88 del 16.11.1988 (GU L 311 del 17.11.1988, pag. 231)	3	Lettere di cambio	4907 00 99	4907 00 90
55	(CEE) n. 2087/92 del 22.7.1992 (GU L 208 del 24.7.1992, pag. 24)	3	Pubblicazioni su castelli	4911 10 00	4911 10 90
56	(CEE) n. 645/89 del 14.3.1989 (GU L 71 del 15.3.1989, pag. 17)	1	Giubbotto e pantaloni	6204 63 19	6204 63 18
57	(CEE) n. 3801/92 del 23.12.1992 (GU L 384 del 30.12.1992, pag. 9)	4	Scarpe da ginnastica	6402 91 90	6402 91 00
58	(CE) n. 1735/96 del 4.9.1996 (GU L 225 del 6.9.1996, pag. 1)	—	Quadri a giorno	7013 99 90	7013 99 00
59	(CE) n. 1509/97 del 30.7.1997 (GU L 204 del 31.7.1997, pag. 8)	3	«Palle di neve musicali»	7013 99 90	7013 99 00
60	(CE) n. 902/96 del 20.5.1996 (GU L 122 del 22.5.1996, pag. 1)	4	Ferrosilicio	7202 29 00	7202 29 10
61	(CEE) n. 810/83, modificato dal (CEE) n. 2080/91 del 16.7.1991 (GU L 193 del 17.7.1991, pag. 6)	—	Salvadanai	7326 90 98	7326 90 97
62	(CE) n. 754/94 del 30.3.1994 (GU L 89 del 6.4.1994, pag. 2)	1	«tavoletta grafica» o «tavoletta di digitalizzazione»	8471 92 8471 92 80 Nota 5.B, cap. 84	8471 60 8471 60 90 Nota 5.C, cap. 84
63	(CE) n. 754/94 del 30.3.1994 (GU L 89 del 6.4.1994, pag. 2)	2	Monitor a colori	8471 92 8471 92 80 Nota 5.B, cap. 84	8471 92 8471 92 80 Nota 5.C, cap. 84
64	(CE) n. 1288/91 del 14.5.1991 (GU L 122 del 17.5.1991, pag. 11)	2	Monitor a colori	8471 92 8471 92 90 Nota 5.B, cap. 84	8471 60 8471 60 90 Nota 5.C, cap. 84
65	(CE) n. 1165/95 del 23.5.1995 (GU L 117 del 24.5.1995, pag. 15)	3	Sistemi di archiviazione a cartucce automatizzati	8471 99 8471 99 10 Nota 5.B, cap. 84	8471 80 8471 80 10 Nota 5.C, cap. 84
66	(CE) n. 2564/95 del 27.10.1995 (GU L 262 dell'1.11.1995, pag. 25)	1	Letto di carta a chip	8471 99 8471 99 80	8471 90 8471 90 00

n.	Regolamento	Prodotto n.	Merci (1)	Eliminare	Sostituire con
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
67	(CEE) n. 646/89 del 14.3.1989 (GU L 71 del 15.3.1989, pag. 20)	—	Moduli di memoria	8473 30 00	8473 30 10
68	(CEE) n. 1964/90 del 6.7.1990 (GU L 178 dell'11.7.1990, pag. 5)	3	Basamenti di circuiti stampati	8506 19 8506 19 10	8506 50 8506 50 10, 30 o 90
69	(CEE) n. 1288/91 del 14.5.1991 (GU L 122 del 17.5.1991, pag. 11)	4	Termonastri	8516 80 90	8516 80 99
70	(CE) n. 754/94 del 30.3.1994 (GU L 89 del 6.4.1994, pag. 2)	3	Modem a batteria	8517 40 8517 40 00	8517 50 8517 50 10
71	(CEE) n. 396/92 del 18.2.1992 (GU L 44 del 20.2.1992, pag. 9)	1	Sistemi di multiplazione	8517 81 8517 81 90	8517 80 8517 80 90
72	(CEE) n. 396/92 del 18.2.1992 (GU L 44 del 20.2.1992, pag. 9)	2	Apparecchi elettronici di multiplazione	8517 82 8517 82 00	8517 50 8517 50 90
73	(CE) n. 884/94 del 20.4.1994 (GU L 103 del 22.4.1994, pag. 10)	1	Apparecchi di telefax	8517 82 8517 82 10	8517 21 8517 21 00
74	(CE) n. 1638/94 del 5.7.1994 (GU L 172 del 7.7.1994, pag. 5)	1	Adattatori	8517 82 8517 82 90	8517 50 8517 50 90
75	(CE) n. 1638/94 del 5.7.1994 (GU L 172 del 7.7.1994, pag. 5)	2	Adattatori di rete	8517 82 8517 82 90	8517 50 8517 50 90
76	(CE) n. 1638/94 del 5.7.1994 (GU L 172 del 7.7.1994, pag. 5)	3	Ricetrasmittitori	8507 82 8517 82 90	8517 50 8517 50 90
77	(CE) n. 1165/95 del 23.5.1995 (GU L 117 del 24.5.1995, pag. 15)	4	Schede di adattamento per LAN	8517 82 8517 82 90	8517 50 8517 50 90
78	(CEE) n. 1964/90 del 6.7.1990 (GU L 178 dell'11.7.1990, pag. 5)	4	Moduli a diodi laser	8517 90 91	8517 90 82
79	(CE) n. 1638/94 del 5.7.1994 (GU L 172 del 7.7.1994, pag. 5)	4	Ricevitore PINFET	8517 90 92	8517 90 82
80	(CE) n. 1165/95 del 23.5.1995 (GU L 117 del 24.5.1995, pag. 15)	5	Ricevitore elettroacustico	8518 30 90	8518 30 80
81	(CE) n. 883/94 del 20.4.1994 (GU L 103 del 22.4.1994, pag. 7)	2	Apparecchio a pile, per la registrazione e la riproduzione del suono tramite cassette audio	8520 31 8520 31 11	8520 33 8520 33 11
82	(CEE) n. 1288/91 del 14.5.1991 (GU L 122 del 17.5.1991, pag. 11)	5	Testine per la lettura ottica	8522 90 91	8522 90 59
83	(CEE) n. 48/90 del 9.1.1990 (GU L 8 dell'11.1.1990, pag. 16)	1	Dischi con programmi d'intrattenimento	8524 90 8524 90 91	8524 91 o 99 8524 91 10 o 8524 99 10
84	(CE) n. 754/94 del 30.3.1994 (GU L 89 del 6.4.1994, pag. 2)	6a	Microfoni onnidirezionali	8525 10 90	8525 10 50
85	(CE) n. 883/94 del 20.4.1994 (GU L 103 del 22.4.1994, pag. 7)	3	Telecamere per immagini statiche	8525 30 8525 30 99	8525 40 8525 40 11 o 8525 40 19

n.	Regolamento	Prodotto n.	Merci (*)	Eliminare	Sostituire con
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
86	(CE) n. 883/94 del 20.4.1994 (GU L 103 del 22.4.1994, pag. 7)	4	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione	8527 11 8527 11 90	8527 13 8527 13 99
87	(CE) n. 754/94 del 30.3.1994 (GU L 89 del 6.4.1994, pag. 2)	6b	Ricevitori	8527 90 99	8527 90 98
88	(CE) n. 754/94 del 30.3.1994 (GU L 89 del 6.4.1994, pag. 2)	7	Videomonitor a colori	8528 10 8528 10 31	8528 21 8528 21 14
89	(CE) n. 883/94 del 20.4.1994 (GU L 103 del 22.4.1994, pag. 7)	8	Circuiti stampati per videoregistratori	8528 10 8528 10 91	8528 12 8528 12 95
90	(CE) n. 884/94 del 20.4.1994 (GU L 103 del 22.4.1994, pag. 10)	2	Ricevitori via satellite	8528 10 8528 10 91	8528 12 8528 12 95
91	(CE) n. 2564/95 del 27.10.1995 (GU L 262 dell'1.11.1995, pag. 25)	4	Carte tuner per televisori	8528 10 8528 10 91 Nota 5.B, cap. 84	8528 12 8528 12 90 Nota 5.E, cap. 84
92	(CE) n. 1638/94 del 5.7.1994 (GU L 172 del 7.7.1994, pag. 5)	5a, b	Filtri di onde acustiche; Oscillatori a tensione controllata	8529 90 98	5829 90 88
93	(CEE) n. 48/90 del 9.1.1990 (GU L 8 dell'11.1.1990, pag. 16)	2	Schermo a matrice di punti	8531 20 90	8531 20 80
94	(CEE) n. 48/90 del 9.1.1990 (GU L 8 dell'11.1.1990, pag. 16)	3	Lampade spia	8531 80 90	8531 80 80
95	(CEE) n. 646/89 del 14.3.1989 (GU L 71 del 15.3.1989, pag. 20)	—	«Microcomputer»	8542 11 8542 11 75	8542 13, 14 o 19 8542 13 60, 14 40 o 19 66
96	(CEE) n. 3272/94 del 27.12.1994 (GU L 339 del 29.12.1994, pag. 58)	3	Scatole di connessione per sistemi televisivi via cavo	8543 80 8543 80 80	8543 89 8543 89 95
97	(CEE) n. 1307/96 del 4.7.1996 (GU L 167 del 6.7.1996, pag. 17)	—	Apparecchi per la ionizzazione dell'aria	8543 89 90	8543 89 95
98	(CEE) n. 48/90 del 9.1.1990 (GU L 8 dell'11.1.1990, pag. 16)	4	Elementi ottici	9002 90 91	9002 90 90
99	(CEE) n. 1288/91 del 14.5.1991 (GU L 122 del 17.5.1991, pag. 11)	6	Apparecchi fotografici non ricaricabili	9006 53 00	9006 53 10
100	(CE) n. 1638/94 del 5.7.1994 (GU L 172 del 7.7.1994, pag. 5)	7	Dispositivo di controllo di componenti elettronici	9030 81 9030 81 90	9030 83 9030 83 90
101	(CE) n. 1638/94 del 5.7.1994 (GU L 172 del 7.7.1994, pag. 5)	8	Dispositivo di controllo di schede elettroniche	9030 81 9030 81 90	9030 83 9030 83 90
102	(CEE) n. 2087/92 del 22.7.1992 (GU L 208 del 24.7.1992, pag. 24)	5	Formine di plastica denominate «cookie cutters»	9503 90 31 Nota 2 u), cap. 39	9503 90 32 Nota 2 v), cap. 39
103	(CEE) n. 2087/92 del 22.7.1992 (GU L 208 del 24.7.1992, pag. 24)	6	Palloni da spiaggia	9503 90 31	9503 90 32

(*) Le descrizioni corte hanno valore puramente indicativo.

ALLEGATO B

- Regolamento (CEE) n. 3417/88 del 31.10.1988, n. 2 (Sistema elettronico di stampa) (GU L 301 del 4.11.1988, pag. 8)
 - Regolamento (CEE) n. 1964/90 del 6.7.1990 n. 1 (Joystick) (GU L 178 dell'11.7.1990, pag. 5)
 - Regolamento (CEE) n. 1964/90 del 6.7.1990, n. 2 (Mouse per computer) (GU L 178 dell'11.7.1990, pag. 5)
 - Regolamento (CEE) n. 1288/91 del 14.5. 1991 n. 3 (Tastiere per macchine automatiche per il trattamento dell'informazione) (GU L 122 del 17.5.1991, pag. 11)
 - Regolamento (CEE) n. 442/91 modificato dal regolamento (CE) n. 2383/96 del 13.12.1996 (Spalliere di palette di carico) (GU L 326 del 17.12.1996, pag. 1)
-

REGOLAMENTO (CE) N. 937/1999 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 561/1999 relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

- (1) considerando che il regolamento (CE) n. 561/1999 della Commissione, del 15 marzo 1999, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo ⁽²⁾, ha previsto la vendita di circa 75 000 tonnellate di olio d'oliva da aprile a luglio 1999; che, vista l'attuale evoluzione dei prezzi dell'olio di oliva vergine non direttamente commestibile, occorre accelerare il ritmo di vendita fissato nel suddetto regolamento;
- (2) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/1999, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente testo:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1999.

«Detti quantitativi sono messi in vendita nel corso di cinque gare. I quantitativi non venduti nel corso di una gara sono aggiunti a quelli previsti per la gara successiva. I quantitativi previsti sono all'incirca:

- un quinto per ciascuna delle due prime due gare,
- tre quinti per la terza gara,
- i quantitativi non venduti, se del caso, per la quarta e quinta gara.»

Articolo 2

Le modifiche del bando di gara di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 561/1999 sono pubblicate il 20 maggio 1999.

Le partite di olio messe in vendita e le relative località di deposito sono affisse nella sede del FEGA, calle Beneficencia, 8, E-28004 Madrid.

Copia della modifica del bando di gara summenzionato è trasmessa senza indugio alla Commissione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32.

⁽²⁾ GU L 69 del 16.3.1999, pag. 13.

REGOLAMENTO (CE) N. 938/1999 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 1999

che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando che, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane; che, a norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di

Gaza⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97⁽⁴⁾, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri; che è importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili; che, a tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 1999.

Esso si applica dal 5 al 18 maggio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

ALLEGATO

(in EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 5 al 18 maggio 1999

Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	16,32	11,25	31,13	14,62
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
Israele	8,54	7,93	13,55	12,83
Marocco	13,06	14,01	18,55	—
Cipro	—	—	—	—
Giordania	—	—	—	—
Cisgiordania e Striscia di Gaza	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 939/1999 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 1999

che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di rose a fiore piccolo originarie d'Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 650/98 della Commissione⁽⁴⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari di Cipro, dell'Egitto, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti;

considerando che il regolamento (CE) n. 938/1999 della Commissione⁽⁵⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97⁽⁷⁾, ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che per le rose a fiore piccolo originarie di Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio è stato sospeso dal regolamento (CE) n. 721/1999 della Commissione⁽⁸⁾;

considerando che in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88 si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per ripristino del dazio doganale preferenziale per le rose a fiore piccolo originarie d'Israele; che occorre ripristinare il dazio doganale preferenziale;

considerando che nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione spetta alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per le importazioni di rose a fiore piccolo (codici NC ex 0603 10 11 e ex 0603 10 51) originarie d'Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 modificato, è ripristinato.

2. Il regolamento (CE) n. 721/1999 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 maggio 1999.

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 199 del 2.8.1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 88 del 24.3.1998, pag. 8.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 18 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 91 del 7.4.1999, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 940/1999 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 1999

che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari di Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 650/98 della Commissione ⁽⁴⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, dell'Egitto, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza;

considerando che il regolamento (CE) n. 938/1999 della Commissione ⁽⁵⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento

(CE) n. 2062/97 ⁽⁷⁾ ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che, in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore singolo (standard) originari di Israele; che occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune;

considerando che il contingente di tali prodotti si riferisce al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999; che, pertanto, la sospensione del dazio preferenziale e il ripristino del dazio della tariffa doganale comune si applicano al massimo fino alla fine di questo periodo;

considerando che nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione spetta alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di garofani a fiore singolo (standard) (codici NC ex 0603 10 13 e ex 0603 10 53) originari di Israele, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 maggio 1999.

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 199 del 2.8.1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 88 del 24.3.1998, pag. 8.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 18 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 941/1999 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 1999

che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari del Marocco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 650/98 della Commissione⁽⁴⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, di Israele, della Giordania, di Malta, della Cisgiordania, della Striscia di Gaza, della Tunisia e della Turchia;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97⁽⁶⁾ ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che il regolamento (CE) n. 938/1999 della Commissione⁽⁷⁾, ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che, in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore singolo (standard) originari del Marocco; che occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune;

considerando che il contingente di tali prodotti si riferisce al periodo dal 1° novembre 1998 al 31 maggio 1999; che, pertanto, la sospensione del dazio preferenziale e il ripristino del dazio della tariffa doganale comune si applicano al massimo fino alla fine di questo periodo;

considerando che nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione spetta alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di garofani a fiore singolo (standard) (codici NC ex 0603 10 13 e ex 0603 10 53) originari del Marocco, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 maggio 1999.

(7) Vedi pagina 18 della presente Gazzetta ufficiale.

(1) GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

(2) GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

(3) GU L 199 del 2.8.1994, pag. 1.

(4) GU L 88 del 24.3.1998, pag. 8.

(5) GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

(6) GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 942/1999 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 1999

che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore multiplo (spray) originari di Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricultura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 650/98 della Commissione ⁽⁴⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, dell'Egitto, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza;

considerando che il regolamento (CE) n. 938/1999 della Commissione ⁽⁵⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento

(CE) n. 2062/97 ⁽⁷⁾ ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che, in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore multiplo (spray) originari di Israele; che occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune;

considerando che il contingente di tali prodotti si riferisce al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999; che, pertanto, la sospensione del dazio preferenziale e il ripristino del dazio della tariffa doganale comune si applicano al massimo fino alla fine di questo periodo;

considerando che nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione spetta alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di garofani a fiore multiplo (spray) (codici NC ex 0603 10 13 e ex 0603 10 53) originari di Israele, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 maggio 1999.

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 199 del 2.8.1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 88 del 24.3.1998, pag. 8.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 18 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU L 289 del 22.10.1999, pag. 71.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 943/1999 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 1999

che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1379/98 della

Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 894/1999⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 4.⁽²⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.⁽⁴⁾ GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.⁽⁵⁾ GU L 187 dell'1.7.1998, pag. 6.⁽⁶⁾ GU L 113 del 30.4.1999, pag. 12.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 4 maggio 1999, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	13,73	10,03
1701 11 90 ⁽¹⁾	13,73	16,35
1701 12 10 ⁽¹⁾	13,73	9,80
1701 12 90 ⁽¹⁾	13,73	15,82
1701 91 00 ⁽²⁾	14,99	20,15
1701 99 10 ⁽²⁾	14,99	14,47
1701 99 90 ⁽²⁾	14,99	14,47
1702 90 99 ⁽³⁾	0,15	0,49

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 1999

relativa alla conclusione del protocollo che estende l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i paesi membri dell'ASEAN alla Repubblica socialista del Vietnam

(1999/295/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 113 e 130 Y in combinato disposto con la prima frase dell'articolo 228, paragrafo 2, e con il primo paragrafo dell'articolo 228, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che, per conseguire i suoi obiettivi in materia di relazioni economiche esterne, la Comunità dovrebbe approvare il protocollo che estende l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i paesi membri dell'ASEAN alla Repubblica socialista del Vietnam,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo che estende l'accordo di cooperazione tra la Comunità

europea e i paesi membri dell'ASEAN alla Repubblica socialista del Vietnam.

Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio notifica che sono state espletate, per quanto riguarda la Comunità, le procedure necessarie per l'entrata in vigore del protocollo ⁽³⁾.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Lussemburgo, il 26 aprile 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

J. FISCHER

⁽¹⁾ GU C 95 del 24.3.1997, pag. 41.

⁽²⁾ GU C 325 del 27.10.1997, pag. 16.

⁽³⁾ Il Segretariato generale del Consiglio pubblicherà la data di entrata in vigore del protocollo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

PROTOCOLLO

che estende l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i paesi membri dell'ASEAN alla Repubblica socialista del Vietnam

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

da una parte,

IL GOVERNO DEL BRUNEI DARUSSALAM,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'INDONESIA,

IL GOVERNO DELLA MALAYSIA,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SINGAPORE,

IL GOVERNO DEL REGNO DI THAILANDIA

e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM,

dall'altra,

VISTO l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e l'Indonesia, la Malaysia, le Filippine, Singapore e la Thailandia, paesi membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico, firmato il 7 marzo 1980 a Kuala Lumpur ed esteso al Brunei Darussalam il 16 novembre 1984, in appresso denominato «l'accordo»;

CONSIDERANDO che il Vietnam ha chiesto di aderire all'accordo come nuovo membro dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico;

HANNO DECISO di estendere l'accordo al Vietnam e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA:

Hans VAN MIERLO

Vice Primo ministro e ministro degli Affari esteri dei Paesi Bassi,
Presidente in esercizio del Consiglio dell'Unione europea

Manuel MARÍN

Vicepresidente della Commissione delle Comunità europee

IL GOVERNO DEL BRUNEI DARUSSALAM:

Principe MOHAMED BOLKIAH
Ministro degli Affari esteri

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'INDONESIA:

ALI ALATAS
Ministro degli Affari esteri

IL GOVERNO DELLA MALAYSIA:

DATUK ABDULLAH HAJI AHMAD BADAWI
Ministro degli Affari esteri

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE:

Domingo L. SIAZON, JR
Segretario agli Affari esteri

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SINGAPORE:

Professore S. JAYAKUMAR
Ministro degli Affari esteri

IL GOVERNO DEL REGNO DI THAILANDIA:

PRACHUAB CHAIYASAN
Ministro degli Affari esteri

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM:

NGUYEN MANH CAM
Ministro degli Affari esteri

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il Vietnam aderisce all'accordo in virtù del presente protocollo.

Articolo 2

Le disposizioni dell'accordo e del protocollo relativo all'articolo 1 dell'accordo si applicano al Vietnam.

Articolo 3

L'applicazione dell'accordo al Vietnam non osta all'applicazione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam firmato il 17 luglio 1995 ed entrato in vigore il 1° giugno 1996.

Articolo 4

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della notifica, ad opera delle parti, dell'espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

Articolo 5

Il presente protocollo è redatto in undici esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Hecho en Singapur, el catorce de febrero de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Singapore den fjortende februar nitten hundrede og syvoghalvfems.

Geschehen zu Singapur am vierzehnten Februar neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Έγινε στη Σιγκαπούρη, στις δεκατέσσερις Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

Done at Singapore on the fourteenth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Singapour, le quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Singapore, addì quattordici febbraio millenovecentonovantasette.

Gedaan te Singapore, de veertiende februari negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Singapura, em catorze de Fevereiro de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Singaporessa neljäntenätoista päivänä helmikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Som skedde i Singapore den fjortonde februari nittonhundra nittiosju.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne


Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar



For the Government of Brunei-Darussalam



For the Government of the Republic of Indonesia



For the Government of Malaysia



For the Government of the Republic of the Philippines



For the Government of the Republic of Singapore



For the Government of the Kingdom of Thailand



For the Government of the Socialist Republic of Vietnam



DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 1999

che modifica la decisione 93/389/CEE su un meccanismo di controllo delle emissioni di CO₂ e di altri gas ad effetto serra nella Comunità

(1999/296/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato, in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽³⁾,

- (1) considerando che tutti gli Stati membri e la Comunità sono parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) la quale, dalla sua entrata in vigore in data 21 marzo 1994, impegna tutte le parti a elaborare, aggiornare periodicamente, pubblicare e riferire alla conferenza delle parti gli inventari nazionali delle emissioni di origine umana in base alle fonti e delle eliminazioni tramite pozzi di tutti i gas a effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal, applicando metodologie comparabili stabilite di comune accordo dalla conferenza delle parti;
- (2) considerando che la stessa convenzione impegna tutte le parti a formulare, attuare, pubblicare e aggiornare regolarmente i programmi nazionali e, se del caso, regionali, che stabiliscono misure intese a mitigare i cambiamenti climatici tenendo conto delle emissioni di origine umana in base alle fonti e delle eliminazioni tramite pozzi di tutti i gas a effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal;
- (3) considerando che la prima conferenza delle parti dell'UNFCCC ha deciso che le parti menzionate nell'allegato I della suddetta convenzione inviino ogni anno al segretariato l'inventario nazionale relativo ai dati sulle emissioni in base alle fonti e sulle eliminazioni tramite pozzi e che le linee direttrici riguardanti gli inventari nazionali dei gas a effetto serra e le linee direttrici tecniche di valutazione degli impatti sui cambiamenti climatici e i

relativi adeguamenti adottati dal Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici dovrebbero essere utilizzate nella preparazione delle relazioni redatte in ottemperanza alla convenzione;

- (4) considerando che è necessario modificare la decisione 93/389/CEE ⁽⁴⁾ per consentire l'aggiornamento del processo di monitoraggio, in particolare il monitoraggio dopo il 2000 delle limitazioni e riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra, e la sua applicazione a tutte le emissioni di origine umana di gas a effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal, in ottemperanza agli obblighi dell'UNFCCC e tenendo conto delle esigenze stabilite dal protocollo di Kyoto alla convenzione in questione, adottato dalla terza conferenza delle parti dell'UNFCCC del 10 dicembre 1997;
- (5) considerando che è essenziale poter valutare accuratamente e regolarmente la portata dei progressi compiuti per onorare gli impegni assunti dalla Comunità in base all'UNFCCC e al protocollo di Kyoto di detta convenzione;
- (6) considerando che la Comunità considera il meccanismo di controllo come uno strumento essenziale per la valutazione di tali progressi;
- (7) considerando che il protocollo di Kyoto richiede che entro il 2005 le parti di cui all'allegato I abbiano compiuto progressi tangibili nell'adempiere ai loro impegni assunti in base al protocollo;
- (8) considerando che le disposizioni relative al meccanismo di monitoraggio istituito in forza della decisione 93/389/CEE devono anche essere applicate alle emissioni di origine umana in base alle fonti e alle eliminazioni tramite pozzi di tutti i gas a effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal e che il processo di monitoraggio dovrebbe continuare a essere aggiornato per rispecchiare le ulteriori decisioni prese nel quadro del protocollo di Kyoto;

⁽¹⁾ GU C 120 del 18.4.1998, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 89 del 19.3.1997, pag. 7.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 18 settembre 1997 (GU C 304 del 6.10.1997, pag. 109), posizione comune del Consiglio del 16 giugno 1998 (GU C 333 del 30.10.1998, pag. 38) e decisione del Parlamento europeo del 9 febbraio 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 167 del 9.7.1993, pag. 31.

- (9) considerando che è stato riconosciuto che il termine finale del 31 luglio fissato dalla decisione 93/389/CEE per la comunicazione degli inventari è difficile da rispettare per tutti gli Stati membri;
- (10) considerando che nella riunione del 22-23 giugno 1995 il Consiglio ha ribadito la determinazione della Comunità ad adempiere gli impegni assunti in forza della convenzione e ha confermato le conclusioni del 29 ottobre 1990, del 15 e 16 dicembre 1994 e del 9 marzo 1995;
- (11) considerando che la decisione 93/389/CEE deve essere modificata in conformità,

includere nel protocollo di Montreal, stabiliti dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dal protocollo di Kyoto,

- al controllo trasparente ed accurato dei progressi effettivi e previsti degli Stati membri, compreso il contributo dato dalle misure comunitarie, in materia di contributi nazionali concordati a sostegno degli impegni assunti dalla Comunità europea in base alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e al protocollo di Kyoto.

Questi programmi sono oggetto di aggiornamento periodico.

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli articoli da 1 a 8 della decisione 93/389/CEE sono sostituiti dal testo seguente:

«Articolo 1

La presente decisione istituisce un meccanismo per:

- il controllo di tutte le emissioni di origine umana di gas ad effetto serra negli Stati membri non incluse nel protocollo di Montreal, e
- la valutazione dei progressi compiuti nell'adempimento degli impegni assunti per tali emissioni.

Articolo 2

Programmi nazionali

1. Gli Stati membri elaborano, pubblicano e attuano programmi nazionali volti a limitare e/o ridurre le emissioni di origine umana in base alle fonti e incrementare le eliminazioni tramite pozzi, dei gas ad effetto serra che non siano inclusi nel protocollo di Montreal, al fine di contribuire:

- alla stabilizzazione, entro il 2000, delle emissioni di CO₂ ai livelli del 1990 nell'intera Comunità, dando per certo che altri paesi preminenti si assumano un impegno analogo e fermo restando che gli Stati membri che partono da livelli di consumo di energia relativamente bassi e quindi da basse emissioni misurate su base pro capite o secondo altro criterio appropriato sono autorizzati a stabilirsi obiettivi e/o strategie in materia di CO₂ corrispondenti al rispettivo grado di sviluppo economico e sociale, migliorando nel contempo l'efficienza energetica delle loro attività economiche, come convenuto nelle sessioni del Consiglio del 29 ottobre 1990 e del 13 dicembre 1991, nonché del 15 e 16 dicembre 1994,
- all'adempimento, da parte della Comunità, degli obblighi relativi alla limitazione e/o riduzione delle emissioni di tutti i gas ad effetto serra non

2. Ogni Stato membro include nel proprio programma nazionale:

- a) le stime degli effetti delle politiche e delle misure sulle emissioni e le relative eliminazioni e loro inserimento nelle proiezioni per il CO₂ ed altri gas ad effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal per il periodo compreso tra l'anno di riferimento e il 2000, in base agli obblighi di comunicazione previsti dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- b) almeno per quanto riguarda i sei gas ad effetto serra elencati nell'allegato A del protocollo di Kyoto [biossido di carbonio (CO₂), metano (CH₄), protossido di azoto (N₂O), idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) e esafluoruro di zolfo (SF₆),
 - le emissioni di origine umana, di biossido di carbonio, metano e protossido di azoto dell'anno di riferimento 1990, determinate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1,
 - le emissioni, di origine umana, di idrofluorocarburi, perfluorocarburi e esafluoruro di zolfo dell'anno di riferimento 1990 e/o 1995, determinate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1,
 - gli inventari delle emissioni di origine umana in base alle fonti e delle eliminazioni tramite pozzi, determinate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1,
 - gli elementi specifici delle politiche e delle misure nazionali attuate o previste a partire dall'anno di riferimento che contribuiscono significativamente alla riduzione delle emissioni e all'incremento dei pozzi dei gas ad effetto serra, articolati per gas e per settore, ivi compresi gli obiettivi e il tipo di strumento utilizzato nelle singole misure, il grado di attuazione della politica o della misura nonché, se possibile, indicatori intermedi dello stato di avanzamento per le singole politiche e misure;

- le misure adottate o previste per l'attuazione delle pertinenti normative e politiche comunitarie;
- le stime degli effetti delle politiche e delle misure sulle emissioni e le relative eliminazioni e loro inserimento nelle proiezioni:
 - i) per i gas ad effetto serra elencati nell'allegato A del protocollo di Kyoto per il periodo compreso tra l'anno di riferimento e il periodo 2008-2012 e
 - ii) nella misura del possibile, per i gas ad effetto serra elencati nell'allegato A del protocollo di Kyoto per il periodo compreso tra l'anno di riferimento e il 2005,

secondo le procedure di cui all'articolo 8, sulla base di orientamenti procedurali uniformi, ivi comprese le informazioni necessarie per una comprensione in termini quantitativi delle ipotesi di base utilizzate per elaborare le suddette proiezioni e della metodologia impiegata nell'elaborazione delle stime;

- una valutazione dell'impatto economico delle misure summenzionate, nella misura del possibile;
- c) le informazioni sui gas seguenti: monossido di carbonio (CO), ossidi di azoto (NO_x) e composti organici volatili (COV) diversi dal metano, nonché ossidi di zolfo, in base agli obblighi di comunicazione previsti dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, incluso quanto segue:
- dati sulle emissioni;
 - descrizione delle politiche e delle misure adottate o previste per limitare e/o ridurre le emissioni di tali gas;
 - per quanto possibile stime sulle future proiezioni periodiche relative alle emissioni, come deciso secondo la procedura di cui all'articolo 8, sulla base di orientamenti procedurali uniformi, comprese le informazioni che consentano una comprensione quantitativa delle ipotesi di base e della metodologia impiegata nell'elaborazione delle stime.

Articolo 3

Inventari e comunicazione dei dati

1. Gli Stati membri determinano le emissioni di origine umana in base alle fonti e le eliminazioni tramite pozzi di tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal, come specificato all'articolo 2 paragrafo 2, secondo le metodologie accettate dal gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti del clima (IPCC) e convenute nella conferenza delle parti. Esse sono rivedute secondo la procedura

prevista all'articolo 8, se del caso, per tenere debito conto delle pertinenti decisioni future della conferenza delle parti.

2. Ogni anno, entro il 31 dicembre, gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alle emissioni di CO₂ di origine umana e all'eliminazione di CO₂ tramite pozzi per quanto riguarda il precedente anno civile.

Gli Stati membri comunicano inoltre annualmente i dati degli inventari nazionali sulle emissioni in base alle fonti e sulle eliminazioni tramite pozzi degli altri gas ad effetto serra di cui all'articolo 2, paragrafo 2. Essi comunicano alla Commissione, entro il 31 dicembre, i dati definitivi per il penultimo anno e i dati provvisori dell'anno precedente.

Gli Stati membri riferiscono altresì entro il 31 dicembre i dati più recenti in merito alle emissioni previste in base alle fonti e alle eliminazioni tramite pozzi dei gas ad effetto serra elencati nell'allegato A del protocollo di Kyoto per il periodo 2008-2012 e, per quanto possibile, per il 2005.

La Commissione prende inoltre iniziative per promuovere la comparabilità e la trasparenza degli inventari e delle comunicazioni nazionali.

3. In collaborazione con gli Stati membri ed in base alle informazioni da essi fornite, la Commissione provvede alla stesura di inventari delle emissioni di gas ad effetto serra di origine umana e dell'eliminazione tramite pozzi nella Comunità. La Commissione trasmette entro il 1° marzo a tutti gli Stati membri tali inventari basati sui dati ricevuti a norma del paragrafo 2.

Articolo 4

Procedure e metodi per la valutazione

La Commissione stabilisce procedure e metodi per la valutazione dei programmi nazionali di cui all'articolo 6 e la frequenza dell'aggiornamento da parte degli Stati membri, secondo la procedura prevista all'articolo 8.

Articolo 5

Valutazione dei programmi nazionali e dello stato di emissioni nella Comunità

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro tre mesi dalla notifica della presente decisione, i programmi nazionali in vigore che non siano già stati trasmessi o gli aggiornamenti dei programmi già trasmessi.

I programmi nazionali futuri e i relativi aggiornamenti sono trasmessi alla Commissione entro tre mesi dalla loro adozione.

2. La Commissione comunica agli altri Stati membri i programmi nazionali ricevuti, entro un mese dalla ricezione degli stessi.

3. La Commissione valuta i programmi nazionali per stabilire se i progressi realizzati nell'ambito della Comunità nel suo complesso siano tali da garantire l'adempimento degli impegni di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

4. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati della sua valutazione, entro sei mesi dalla ricezione dei programmi nazionali.

L'Agenzia europea dell'ambiente fornisce assistenza nella stesura di tale relazione, se necessario, in base al proprio programma di lavoro annuale.

Articolo 6

Valutazione dei progressi compiuti

La Commissione esamina annualmente, in consultazione con gli Stati membri, se i progressi effettivi e previsti degli Stati membri, compreso il contributo dato dalle misure comunitarie, verso l'adempimento degli impegni della Comunità a norma della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del protocollo di Kyoto siano tali da garantire che la Comunità e gli Stati membri procedano in direzione dell'adempimento dei loro impegni, e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, in base alle informazioni ricevute a norma degli articoli 2, 3 e 5. La relazione della Commissione è messa a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio anche se i dati ricevuti dagli Stati membri sono incompleti; in questo caso la Commissione può includere nella relazione i migliori dati disponibili, di concerto con lo Stato membro interessato.

Articolo 7

Altri gas ad effetto serra

(soppresso)

Articolo 8

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato è attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° maggio 1999.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 26 aprile 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

J. FISCHER

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 1999

volta a istituire un'infrastruttura di informazione statistica comunitaria riguardante l'industria e i mercati dell'audiovisivo e dei settori connessi

(1999/297/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213,

visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

(1) considerando che l'attuazione delle politiche comunitarie concernenti l'industria e i mercati dell'audiovisivo e dei settori connessi richiede un'infrastruttura di informazione statistica comunitaria;

(2) considerando che il Consiglio europeo, in particolare nel Libro bianco sulla crescita, la competitività e l'occupazione, mette in rilievo l'importanza economica del settore audiovisivo e che nella relazione del «Gruppo Bangemann» dal titolo «L'Europa e la società dell'informazione globale — Raccomandazioni al Consiglio europeo» si riconosce l'importanza strategica dell'industria dei programmi audiovisivi;

(3) considerando che per organizzare un'infrastruttura di informazione affidabile sono necessarie azioni statistiche specifiche;

(4) considerando che la decisione 93/464/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, relativa al programma quadro per azioni prioritarie nel settore dell'informazione statistica 1993-1997 ⁽²⁾ precisa che il settore audiovisivo deve essere considerato uno dei settori prioritari a livello comunitario nel campo dei servizi e prevede la creazione di un nuovo sistema di informazione basato su un approccio industriale e su statistiche funzionali;(5) considerando che l'allegato I, titolo III del programma statistico comunitario 1998-2002 ⁽³⁾ fa riferimento allo svolgimento di analisi delle esigenze degli utenti, alla valutazione delle fonti, alla raccolta dei dati e al controllo dei metodi mediante studi pilota nel settore audiovisivo;

(6) considerando che occorrerebbe rivedere questi studi pilota per far sì che corrispondano alle esigenze dell'utenza; che ciò potrebbe essere intra-

preso entro due anni e mezzo; che i risultati di questa revisione dovrebbero essere comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio; che in tutte le varie fasi bisognerebbe ridurre al minimo gli oneri aggiuntivi per le PMI;

(7) considerando che le azioni statistiche specifiche sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie ⁽⁴⁾;

(8) considerando che, in virtù del principio di sussidiarietà, l'obiettivo delle azioni statistiche specifiche proposte può essere realizzato soltanto sulla base di un atto giuridico comunitario, perché solo la Commissione è in grado di coordinare la necessaria armonizzazione delle informazioni a livello comunitario;

(9) considerando che, nell'ambito del Consiglio d'Europa, l'Osservatorio europeo dell'audiovisivo, di cui la Commissione è parte, costituisce tra l'altro un'importante fonte di informazione per i suoi membri e per gli operatori del settore e che è necessario assicurare la complementarità tra i lavori effettuati nell'ambito della presente decisione e quelli condotti dall'Osservatorio;

(10) considerando che i metodi statistici proposti per il settore audiovisivo dovrebbero essere compatibili e coerenti con le norme e i metodi europei attuali;

(11) considerando che il comitato del programma statistico, istituito con decisione 89/382/CEE, Euratom ⁽⁵⁾, è stato consultato ai sensi dell'articolo 3 della suddetta decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Obiettivo**

Obiettivo della presente decisione è creare l'infrastruttura di informazione statistica necessaria allo sviluppo e all'attuazione di una politica comunitaria concernente l'industria e i mercati dell'audiovisivo e dei settori connessi.

⁽¹⁾ Parere espresso il 9 marzo 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).⁽²⁾ GU L 219 del 28.8.1993, pag. 1.⁽³⁾ GU L 42 del 16.2.1999, pag. 12.⁽⁴⁾ GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

*Articolo 2***Azioni statistiche specifiche**

L'obiettivo di cui all'articolo 1 è attuato mediante azioni statistiche specifiche, ai sensi del regolamento (CE) n. 322/97, con le seguenti modalità:

- 1) da parte delle autorità nazionali:
 - a) analisi e valutazione della richiesta di dati statistici sul settore audiovisivo (statistiche sulle imprese, le funzioni e i prodotti) provenienti dagli utenti (istituzioni comunitarie, amministrazioni nazionali, organismi nazionali settoriali, organizzazioni internazionali, operatori economici) e degli effetti sulle imprese, in particolare sulle PMI, della raccolta di dati statistici nel settore audiovisivo;
 - b) analisi dei dati statistici esistenti (statistiche sulle imprese, le funzioni e i prodotti), nonché delle loro fonti;
 - c) trasmissione annuale a Eurostat dei dati statistici già disponibili o accessibili presso le autorità nazionali competenti (statistiche sulle imprese, le funzioni e i prodotti);
 - d) partecipazione su base volontaria alla realizzazione di studi pilota volti a provare concretamente i lavori metodologici (statistiche sulle imprese, le funzioni e i prodotti) e a promuovere l'attuazione di una statistica comunitaria;
- 2) da parte di Eurostat:
 - a) preparazione di un quadro metodologico istituzionale e funzionale a livello comunitario (statistiche sulle imprese, le funzioni e i prodotti);
 - b) creazione di una base di dati sulle statistiche trasmesse, secondo quanto previsto dal paragrafo 1 c), nonché sui dati ottenuti dalle organizzazioni internazionali;
 - c) raffronto dei sistemi statistici esistenti negli Stati membri e in alcuni paesi terzi, in particolare negli Stati in fase di preadesione;
 - d) valutazione della pertinenza e dei bisogni futuri in campo statistico nel settore audiovisivo, soprattutto in termini di dati necessari per elaborare e seguire le politiche dell'occupazione, della formazione e delle pari opportunità.

*Articolo 3***Attuazione**

Le misure necessarie all'attuazione delle azioni statistiche specifiche di cui all'articolo 2 vengono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 4.

*Articolo 4***Procedura**

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
3. a) La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili.
 - b) Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:
 - la Commissione può differire di tre mesi al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise,
 - il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al primo trattino.

*Articolo 5***Relazioni**

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione interlocutoria e una relazione finale sull'attuazione delle azioni di cui all'articolo 2. Tale relazione interlocutoria dovrebbe essere redatta entro due anni e mezzo dall'entrata in vigore della presente decisione. La relazione finale è presentata entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente decisione.

Tali relazioni esamineranno tra l'altro la pertinenza della raccolta di dati statistici nel settore audiovisivo alla luce delle priorità fissate per il programma statistico comunitario 1998-2002 nonché le risorse disponibili sia per Eurostat che per gli uffici nazionali di statistica.

A seguito di tali relazioni, la Commissione può proporre le modifiche eventualmente necessarie a migliorare il funzionamento della presente decisione.

*Articolo 6***Risorse di bilancio**

Gli stanziamenti da destinare all'attuazione delle azioni di cui all'articolo 2 saranno fissati dall'autorità di bilancio nel quadro della procedura di bilancio annuale.

*Articolo 7***Durata**

La presente decisione scade cinque anni dopo la sua adozione.

Articolo 8

La presente decisione è destinata agli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

J. FISCHER

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 1998

relativa ad aiuti di Stato che la Regione Liguria (Italia) prevede di concedere alle cooperative agricole

[notificata con il numero C(1998) 1714]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(1999/298/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati, a norma del suddetto articolo, a presentare le loro osservazioni⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

Con lettera del 31 luglio 1997, registrata il 1° agosto 1997, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, le misure di aiuto che la Regione Liguria ha previsto di concedere alle cooperative agricole con il disegno di legge n. 85 del 9 maggio 1997 (in prosieguo: «il disegno di legge»). Con lettera del 23 ottobre 1997, registrata il 27 ottobre 1997, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha trasmesso alla Commissione le informazioni complementari da essa richieste.

Con lettera del 12 gennaio 1998, la Commissione ha informato l'Italia della propria decisione di avviare il procedimento previsto dall'articolo 93, paragrafo 2, del trattato nei confronti di tali aiuti.

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽²⁾; la Commissione ha invitato gli altri Stati membri e gli altri interessati a presentare le loro osservazioni in materia.

Alla Commissione non sono pervenute osservazioni da parte degli altri Stati membri e degli altri interessati.

⁽¹⁾ GU C 101 del 3.4.1998, pag. 2.

⁽²⁾ Cfr. nota 1.

II. DESCRIZIONE DELLE MISURE

Il disegno di legge della Regione Liguria riguarda misure strutturali a favore delle cooperative agricole. Esso prevede la concessione di una sovvenzione in conto capitale, fino ad un massimo del 55 % delle spese totali ammissibili, per i seguenti investimenti:

- la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento e l'acquisto di strutture destinate alla raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché l'acquisto di macchinari e attrezzature;
- la realizzazione di centri di commercializzazione;
- l'acquisto dei terreni necessari per l'insediamento delle suddette strutture.

Gli investimenti devono essere compatibili con gli orientamenti per gli aiuti di Stato relativi agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli⁽³⁾ (in prosieguo: «gli orientamenti comunitari») e con i limiti settoriali definiti nella decisione 94/173/CE della Commissione⁽⁴⁾.

Il bilancio complessivo previsto per la misura ammontava a 300 milioni di lire per il 1997. Per gli anni successivi il bilancio sarebbe stato fissato ulteriormente. In via transitoria l'articolo 6 del disegno di legge regionale ammette i progetti la cui realizzazione è iniziata dopo il 1° gennaio 1996.

Il disegno di legge regionale notificato dalle autorità italiane rientra nel campo di applicazione degli orientamenti comunitari. In particolare, talune disposizioni del disegno di legge mirano a garantire il rispetto dei limiti settoriali in vigore. Inoltre, tutte le spese ammissibili nell'ambito del progetto di legge regionale (terreni, edifici

⁽³⁾ GU C 29 del 2.2.1996, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 79 del 23.3.1994, pag. 29.

e impianti) rientrano nella definizione di «investimento» ai sensi del punto 3, lettera a), punto ii), degli orientamenti comunitari. Infine, l'aliquota dell'aiuto (55 %) corrisponde al limite massimo ammesso per gli investimenti in regioni non incluse nell'obiettivo 1 (come la Liguria).

Tuttavia, il fatto che secondo il disegno di legge regionale i progetti di investimenti avviati successivamente al 1° gennaio 1996 erano considerati ammissibili all'aiuto, significa concretamente che potevano essere concessi aiuti alle cooperative con efficacia retroattiva per progetti in fase di realizzazione o addirittura già completati.

In linea di massima, in un aiuto di Stato a favore di investimenti produttivi, l'esistenza di clausole di retroattività non favorisce normalmente lo sviluppo del settore o della regione di cui trattasi. In tali casi l'effetto di incentivo agli investimenti potrebbe essere inesistente, poiché questi sono stati avviati in assenza di un supporto normativo. Provvidenze di questo tipo sono solitamente considerate dalla Commissione alla stregua di aiuti al funzionamento. L'aiuto in oggetto non sarebbe pertanto considerato un contributo allo sviluppo del settore e non potrebbe beneficiare della deroga prevista all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato⁽¹⁾.

Tenendo conto delle suddette considerazioni, l'aiuto in oggetto è stato considerato un aiuto al funzionamento, contrario alla prassi della Commissione in ordine all'applicazione degli articoli 92, 93 e 94 del trattato, aiuto che per sua natura non contribuisce allo sviluppo del settore o della regione interessati⁽²⁾. Le misure previste provocano un diretto miglioramento delle condizioni di produzione e commercializzazione per i produttori beneficiari rispetto ad altri operatori comunitari che non beneficiano di aiuti comparabili. Pertanto l'aiuto in esame parrebbe ricadere nell'ambito dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato, senza poter beneficiare di alcuna delle deroghe previste ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo, almeno alla luce delle informazioni allora in possesso della Commissione.

Di conseguenza, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato nei confronti della misura notificata.

III. OSSERVAZIONI DELL'ITALIA

Con lettera del 10 marzo 1998, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha comunicato alla Commissione che la Regione Liguria stava procedendo

alla soppressione dell'articolo 6 del disegno di legge in esame, che conteneva le disposizioni transitorie relative alla concessione dell'aiuto con efficacia retroattiva.

Con lettera del 15 aprile 1998, le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione una copia del disegno di legge adottato dal Consiglio regionale della Liguria, in cui l'articolo 6 della precedente versione era stato soppresso.

IV. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

Al momento dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato, la Commissione aveva già considerato che, in assenza dell'articolo 6, il progetto di legge rispettava gli orientamenti comunitari.

In effetti, le spese ammissibili corrispondono a quelle previste dalla normativa, i limiti settoriali in vigore sono rispettati e l'aliquota dell'aiuto non supera le aliquote massime ammesse per le regioni non comprese nell'obiettivo 1.

La soppressione dell'articolo 6 del disegno di legge, che prevedeva l'applicazione retroattiva degli aiuti al 1° gennaio 1996, rende possibile rimuovere le obiezioni della Commissione nei confronti delle misure di aiuto in esame. L'aiuto può pertanto beneficiare della deroga prevista all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure di aiuto previste dal disegno di legge della Regione Liguria n. 85/1997 a favore delle cooperative agricole sono compatibili con il mercato comune. È quindi autorizzata la concessione di tale aiuto.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, 17 settembre 1980, causa 730/79, Philipp Morris/Commissione, Racc. 1980, pag. 2671.

⁽²⁾ Sentenza del Tribunale di primo grado, 8 giugno 1995, causa T-459/93, Siemens SA/Commissione. Racc. 1995, pag. II-1675.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1998

sugli aiuti di Stato concessi dalla Germania a favore dell'industria carboniera nel 1999

[notificata con il numero C(1998) 4569]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/299/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 3632/93/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1993, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 9,

vista la decisione 1999/270/CE della Commissione, del 2 dicembre 1998, sugli aiuti di Stato concessi dalla Germania a favore dell'industria carboniera nel 1998⁽²⁾,

in considerazione dei seguenti motivi:

I

Con lettere del 25 settembre 1998, 2 dicembre 1998 e 14 dicembre 1998 la Germania, in ottemperanza all'articolo 9, paragrafo 1, della decisione n. 3632/93/CECA, ha notificato alla Commissione gli aiuti previsti a favore dell'industria carboniera nel 1999.

A norma della decisione n. 3632/93/CECA la Commissione deve pronunciarsi sulle seguenti misure finanziarie per il 1999:

- a) un aiuto al funzionamento a norma dell'articolo 3 della decisione, di importo pari a 5 141 milioni di DEM;
- b) un aiuto alla riduzione dell'attività a norma dell'articolo 4 della decisione, di importo pari a 3 220 milioni di DEM.
- c) un aiuto a norma dell'articolo 3 della decisione, di importo pari a 73 milioni di DEM, finalizzato al mantenimento in attività del personale in sotteraneo (Bergmannsprämie: premio ai minatori);
- d) un aiuto a norma dell'articolo 5 della decisione, di importo pari a 11,3 milioni di DEM, a copertura di oneri eccezionali a favore dell'impresa RAG Aktiengesellschaft;
- e) un aiuto a norma dell'articolo 5 della decisione, di importo pari a 748 milioni di DEM, a copertura di oneri eccezionali a favore delle imprese RAG Aktiengesellschaft e Sophia Jacoba GmbH, destinato a coprire i costi derivati o derivanti dalla ristrutturazione

del settore e non connessi con la produzione corrente (oneri residui).

Gli interventi finanziari previsti dalla Germania a favore dell'industria carboniera rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, della decisione n. 3632/93/CECA. Di conseguenza la Commissione deve pronunciarsi al riguardo conformemente all'articolo 9, paragrafo 4. La Commissione delibera in funzione della conformità degli interventi agli obiettivi ed ai criteri generali stabiliti dall'articolo 2 e ai criteri specifici stabiliti dagli articoli 3 e 4 della citata decisione nonché della compatibilità con il funzionamento del mercato comune. In ottemperanza all'articolo 9, paragrafo 6, della medesima decisione la Commissione valuta inoltre la conformità delle misure notificate con il piano di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione dell'attività da essa approvato nella decisione del 2 dicembre 1998.

II

Gli aiuti a norma dell'articolo 3, di importo pari a 5 141 milioni di DEM, sono destinati alle miniere delle imprese RAG Aktiengesellschaft, Preussag Anthrazit GmbH, Dr. Arnold Schäfer GmbH e Merchweiler GmbH.

Per quanto concerne la RAG Aktiengesellschaft l'aiuto è destinato particolarmente alle miniere Friedrich Heinrich/Rheinland, Niederberg, Walsum, Lohberg/Osterfeld, Prosper/Haniel, Westerholt, Auguste Victoria, Blumenthal/Haard e Heinrich Robert. È inoltre destinato alle miniere Endsdorf e Warndt/Luisenthal, che appartengono dal 1° gennaio 1998 alla RAG Aktiengesellschaft. Per quanto concerne la Preussag Anthrazit GmbH l'aiuto è destinato al pozzo di Ibbenbüren.

Questo aiuto è destinato alla copertura del divario fra il costo di produzione e il prezzo di vendita risultante dalla libera accettazione da parte dei contraenti delle condizioni dominanti nel mercato mondiale per il carbone di qualità equivalente proveniente da paesi terzi. Permette alle imprese ed ai centri di produzione di adoperarsi per conseguire una riduzione tendenziale dei costi di produzione.

Sulla base delle informazioni trasmesse dalla Germania nel 1999 i costi medi di produzione delle miniere che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 3, in prezzi costanti 1992, dovrebbero registrare una riduzione in cifre reali del 8,2 % rispetto al 1995 ed essere quindi

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1993, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 109 del 27.4.1999, pag. 14.

pari a 246 DEM/tec (268 DEM/tec nel 1995). La riduzione dei costi di produzione corrisponde agli obiettivi del piano di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione dell'attività approvato dalla Commissione nella decisione del 2 dicembre 1998.

Nel caso in cui una delle imprese in questione non soddisfi alle condizioni stabilite nell'articolo 3, la Commissione, in sede di valutazione delle misure notificate, può chiedere alla Germania di motivare le alterazioni del piano di ristrutturazione 1998/2002, modificato dalla Germania ed approvato dalla Commissione nella decisione del 2 dicembre 1998 nonché, ove del caso, di proporre le necessarie misure correttive, per esempio l'inserzione di alcuni pozzi dell'impresa in questione nel piano di cessazione dell'attività di cui all'articolo 4 della decisione n. 3632/93/CECA.

Nella valutazione degli aiuti a norma dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA la Commissione ha tenuto conto anche della necessità di alleviare nella misura del possibile gli effetti sociali e regionali della ristrutturazione dell'industria carboniera in regioni che soffrono già di una disoccupazione strutturale superiore alla media.

Nel bacino carbonifero della Ruhr per esempio la disoccupazione si situa, in cifre tonde, al 15 % (provincia di Duisburg 15,8 %, Recklinghausen 13,7 %, Gelsenkirchen 16,4 %), un valore nettamente più elevato di quello medio della Germania occidentale: 9,7 %. Anche nella Saar la disoccupazione nei bacini carboniferi è nettamente superiore alla media nazionale (Saarbrücken 13,9 %, Saarlouis 11 %).

Le regioni produttrici di carbone inoltre continuano ad essere obiettivo dei programmi europei di sviluppo regionale (obiettivo 2, regioni in declino industriale) e contemporaneamente aree assistite a livello nazionale ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

Sulla base delle informazioni comunicate dalla Germania e degli impegni assunti (cfr. sub VI) l'aiuto previsto per il 1999 risulta compatibile con la decisione n. 3632/93/CECA, in particolare con gli articoli 2 e 3.

III

L'aiuto previsto per la riduzione dell'attività estrattiva a norma dell'articolo 4 della decisione n. 3632/93/CECA, pari a 3 220 milioni di DEM, è destinato alla copertura del divario fra il costo di produzione e il prezzo di vendita risultante dalla libera accettazione da parte dei contraenti delle condizioni dominanti nel mercato mondiale per il carbone di qualità equivalente proveniente da paesi terzi. Per quanto concerne l'impresa RAG Aktiengesellschaft

deve essere erogato in particolare alle miniere Fürst Leopold/Wulfen, Ewald/Hugo, Haus Aden/Monopol e Westfalen, nonché alla miniera Göttelborn/Reden che appartiene dal 1° gennaio 1998 alla RAG Aktiengesellschaft.

Le cessazioni di attività indicate sono previste dall'accordo del 13 marzo 1997, che porterà tra il 1998 e il 2002 ad una riduzione delle capacità produttive pari a 10 milioni di tonnellate (21 % delle capacità complessive di produzione) e alla soppressione di 30 000 posti di lavoro.

Conformemente all'articolo 4 della decisione n. 3632/93/CECA, i siti estrattivi di Göttelborn/Reden, Ewald/Hugo e Westfalen cesseranno completamente l'attività prima della scadenza della decisione citata, il 23 luglio 2002. La Commissione prende atto del fatto che la RAG Aktiengesellschaft ha deciso di anticipare al 30 aprile 2000 (invece che al luglio 2002) la chiusura della miniera Ewald/Hugo, a causa del massimale imposto agli aiuti e della diminuzione dei prezzi del carbon fossile nel mercato mondiale.

Secondo le informazioni fornite dalla Germania la riduzione della produzione fra il 1995 e il 1999 dovrebbe essere pari al 15,2 %, cioè a 8,6 milioni di t. Fra il 1995 e il 1999 dovrebbero essere soppressi 25 680 posti di lavoro, pari al 25,5 %.

La Commissione rileva che la prevista riduzione delle capacità di produzione è conforme al piano di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione dell'attività da essa approvato nella decisione del 2 dicembre 1998.

L'aiuto previsto per il 1999 è compatibile con la decisione n. 3632/93/CECA, in particolare con gli articoli 2 e 4.

IV

L'aiuto di 73 milioni di DEM destinato al finanziamento dei premi ai minatori delle miniere tedesche di carbon fossile («Bergmannsprämien») che ammontano a 10 DEM per turno in sotterraneo, è destinato ad incentivare il personale qualificato a lavorare in sotterraneo ed a promuovere la razionalizzazione della produzione. Dalla notificazione della Germania risulta che tale aiuto rappresenta per i minatori un vantaggio in termini finanziari. Pur non costituendo una componente dei costi di produzione, il Bergmannsprämie rappresenta per le imprese uno sgravio degli oneri salariali. Si tratta quindi di un aiuto ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione n. 3632/93/CECA, che va esaminato alla luce dell'articolo 3 della medesima.

L'aiuto contribuisce ad incrementare nella misura del possibile la produttività e agevola in tal modo la ristrutturazione e la razionalizzazione del settore. Contribuisce così anche al conseguimento dell'obiettivo indicato all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, della decisione n. 3632/93/CECA, vale a dire a realizzare, in base ai prezzi del carbone sul mercato mondiale, nuovi progressi verso la redditività, per ridurre gradualmente gli aiuti.

In sede di valutazione degli aiuti la Commissione ha tenuto conto, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino, della decisione n. 3632/93/CECA, della necessità di alleviare nella misura del possibile gli effetti sociali e regionali della ristrutturazione.

L'aiuto contribuisce, in ottemperanza al disposto dell'articolo 3 della decisione citata, ad un lieve miglioramento dell'insufficiente capacità concorrenziale delle imprese in questione, in quanto l'incremento di produttività realizzato grazie al mantenimento di personale qualificato in sotterraneo porta a una riduzione dei costi di produzione.

La Germania si impegna a garantire che gli aiuti concessi in forza della presente decisione sommati ad altri aiuti alla produzione corrente non superino per nessuna impresa e per nessuna unità di produzione la differenza tra i costi di produzione e i profitti prevedibili.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte e delle informazioni comunicate dalla Germania, l'aiuto previsto per il 1999 e destinato ai Bergmannsprämie è compatibile con gli obiettivi della decisione n. 3632/93/CECA, in particolare con i suoi articoli 2 e 3.

V

L'aiuto a copertura di oneri eccezionali a norma dell'articolo 5 della decisione n. 3632/93/CECA, a favore delle imprese RAG Aktiengesellschaft e Sophia Jacoba GmbH ammonta complessivamente a 759,3 milioni di DEM.

Comprende in primo luogo un aiuto di importo pari a 11,3 milioni di DEM a copertura di oneri eccezionali a favore dell'impresa RAG Aktiengesellschaft.

È destinato a coprire i costi aggiuntivi di educazione delle acque sotterranee per le imprese che hanno cessato l'attività nel quadro delle misure di ristrutturazione e si trovano in prossimità di pozzi attivi. Poiché nelle miniere inattive l'educazione delle acque sotterranee è cessata, o effettuata solo parzialmente, una parte di queste acque, assolutamente non connessa con la produzione corrente, fluisce nelle miniere attive ubicate in prossimità, causando costi aggiuntivi.

Tale aiuto, non correlato alla produzione corrente ed espressamente previsto nella sezione I, lettera i), e nella sezione II, lettera b), dell'allegato della decisione n. 3632/93/CECA, copre i costi causati dalle ristrutturazioni per l'approvvigionamento e l'educazione delle acque. Per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5 della decisione tale aiuto non deve superare l'importo dei costi.

La Commissione ha esaminato i contratti tra gli enti pubblici e le imprese nonché, nell'ambito di un controllo contabile, i dati relativi ai costi ed ha constatato che gli aiuti non superano le risorse impegnate.

Lo sgravio a favore delle imprese interessate che esso comporta riduce lo squilibrio finanziario a loro carico e rende possibile la prosecuzione dell'attività. L'aiuto corrisponde pertanto agli obiettivi menzionati nell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione n. 3632/93/CECA.

La misura di cui sopra comprende inoltre un aiuto di importo pari a 748 milioni di DEM a copertura di oneri eccezionali a favore delle imprese RAG Aktiengesellschaft e Sophia Jacoba GmbH.

L'aiuto è destinato a coprire i costi derivati o derivanti dalla ristrutturazione del settore e non connessi con la produzione corrente (oneri residui)

Una parte di tale aiuto, di importo pari a 609 milioni di DEM, è il risultato di decisioni negoziate nel quadro del pacchetto carbone dell'11 novembre 1991 dalle imprese minerarie e da quelle produttrici di energia elettrica, dal governo federale, dagli esecutivi dei Länder Nordrhein-Westfalen e Saarland e dai sindacati dei minatori. Il resto, di importo pari a 139 milioni di DEM, risulta dalle nuove cessazioni di attività, decise il 13 marzo 1997.

È destinato alla copertura dei seguenti costi — ad eccezione dei costi presi a carico dagli Stati membri in forma di contributi speciali per prestazioni sociali ai sensi dell'articolo 56 del trattato CECA: oneri relativi al pagamento di prestazioni sociali, se dovuti al pensionamento di lavoratori prima che abbiano raggiunto l'età pensionabile legale, altre spese eccezionali, occasionate dalla rescissione del rapporto di lavoro a seguito di operazioni di ristrutturazione e razionalizzazione, pagamento di pensioni e capitalizzazioni di rendita al di fuori del regime di sicurezza sociale legale, a favore di lavoratori privati dell'impiego a seguito di operazioni di ristrutturazione e razionalizzazione e di coloro che vi avevano diritto prima delle ristrutturazioni, forniture gratuite di carbone ai lavoratori privati dell'impiego a seguito di operazioni di ristrutturazione e razionalizzazione e a coloro che vi avevano diritto prima delle ristrutturazioni. Sotto il profilo tecnico e finanziario l'aiuto è destinato a coprire lavori

supplementari per la sicurezza all'interno della miniera richiesti da operazioni di ristrutturazione, nonché deprezzamenti intrinseci eccezionali risultanti dalla ristrutturazione di imprese.

Per essere compatibile con l'articolo 5 della decisione n. 3632/93/CECA tale aiuto a copertura degli oneri menzionati espressamente nella sezione I, lettere a), b), c), d), f), e k), dell'allegato della decisione n. 3632/93/CECA non può superare i costi menzionati.

La Commissione ha esaminato i dati relativi ai costi nell'ambito di un controllo contabile e ha constatato che gli aiuti non superano gli stanziamenti impegnati.

Lo sgravio che risulta pertanto possibile a favore delle imprese interessate ne riduce lo squilibrio finanziario e dà loro modo di proseguire l'attività. L'aiuto corrisponde quindi agli obiettivi menzionati nell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione n. 3632/93/CECA.

VI

In considerazione dell'obiettivo di ridurre al minimo gli aiuti ed in conformità al principio sostenuto dalla stessa Germania, secondo il quale gli aiuti devono essere concessi soltanto a favore della produzione destinata alla generazione di energia elettrica e all'industria siderurgica della Comunità, la Germania si impegna a vendere la produzione destinata all'industria e al consumo domestico a prezzi (prezzi al netto, senza abbuoni) che coprono i costi di produzione.

La Commissione prende atto del fatto che la Germania provvederà ad adottare le misure necessarie affinché gli aiuti concessi in forza della presente decisione non superino per nessuna impresa e per nessuna unità di produzione la differenza tra i costi di produzione e il prezzo liberamente pattuito tra le parti contraenti sulla base delle condizioni del mercato internazionale per la vendita alle imprese consumatrici di carbone. Gli aiuti per tonnellata di produzione corrente non debbono condurre ad una situazione in cui i prezzi del carbone prodotto nella Comunità siano inferiori a quelli del carbone di qualità equivalente proveniente da paesi terzi. Inoltre la Germania provvederà affinché gli aiuti non provochino distorsioni di concorrenza né discriminazioni tra produttori di carbone nonché tra venditori e consumatori di carbone nella Comunità.

Nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 86 del trattato CECA, la Germania si impegna a vigilare affinché gli aiuti siano rigorosamente limitati a quanto strettamente necessario alla luce di considerazioni a carattere sociale e regionale in correlazione con il regresso del settore carbonifero nella Comunità e affinché non diano adito a vantaggi economici diretti o indiretti per attività diverse da quella estrattiva, per esempio per attività industriali correlate all'estrazione o alla trasformazione di carbon fossile comunitario.

La Commissione sottolinea inoltre che un principio basilare della normativa in materia di aiuti è che questi devono imperativamente corrispondere all'interesse della Comunità e non possono perturbare il funzionamento del mercato comune.

Per dar modo alla Commissione di esaminare se nelle unità produttive a favore delle quali sono erogati aiuti al funzionamento in conformità dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA si constati effettivamente una riduzione tendenziale dei costi di produzione commisurata ai prezzi del mercato mondiale, la Germania si impegna a comunicare alla Commissione entro il 30 settembre di ogni anno i costi di produzione per le singole miniere per l'anno precedente nonché tutti i dati prescritti dall'articolo della decisione n. 3632/93/CECA. Se non possono essere soddisfatte le condizioni stabilite nell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione n. 3632/93/CECA, la Germania propone alla Commissione le necessarie misure correttive, come il controllo degli impianti dei pozzi, in conformità agli articoli 3 e 4 di detta decisione.

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino, e all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, della decisione n. 3632/93/CECA, la Commissione esamina se gli aiuti accordati a favore della produzione corrente sono conformi agli obiettivi degli articoli 3 e 4 della decisione citata. La Germania comunica pertanto, entro il 30 settembre 2000, l'entità degli aiuti versati effettivamente nel 1999 nonché eventuali modifiche degli importi comunicati in origine. La Germania, in occasione della trasmissione annua di queste informazioni, mette a disposizione tutti gli elementi che sono necessari per la verifica dell'osservanza dei criteri stabiliti negli articoli citati.

Nella valutazione degli aiuti la Commissione ha tenuto conto della necessità di limitare al massimo le conseguenze sociali e regionali della ristrutturazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Germania è autorizzata ad adottare i seguenti provvedimenti a favore dell'industria carboniera:

- a) un aiuto al funzionamento in conformità dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA, di importo pari a 5 141 milioni di DEM;
- b) un aiuto per la riduzione dell'attività estrattiva in conformità dell'articolo 4 della decisione n. 3632/93/CECA, di importo pari a 3 220 milioni di DEM;
- c) un aiuto a norma dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA, di importo pari a 73 milioni di DEM per il mantenimento di personale in sotterraneo (Bergmannsprämie);
- d) un aiuto a norma dell'articolo 5 della decisione n. 3632/93/CECA, di importo pari a 11,3 milioni di DEM, a copertura di oneri eccezionali a favore dell'impresa RAG Aktiengesellschaft;
- e) un aiuto a norma dell'articolo 5 della decisione n. 3632/93/CECA, di importo pari a 748 milioni di DEM, a copertura di oneri eccezionali a favore delle imprese RAG Aktiengesellschaft e Sophia Jacoba GmbH, che darà modo alle imprese citate di coprire i costi che derivano o sono derivati dalla ristrutturazione dell'attività estrattiva e non sono connessi con la produzione corrente.

Articolo 2

A norma dell'articolo 86 del trattato CECA la Germania si impegna a prendere ogni provvedimento generale o speciale atto ad assicurare l'esecuzione degli obblighi risultanti dalla presente decisione.

La Germania garantisce che gli aiuti approvati vengano utilizzati soltanto per gli scopi menzionati e che gli importi di spesa annullati, sopravvalutati o inesatti per le voci indicate nella presente decisione vengano restituiti.

Articolo 3

La Germania comunica entro il 30 settembre 2000 gli importi effettivamente versati nel corso dell'esercizio 1999 e trasmette i dati conformemente all'articolo 9 della decisione n. 3632/93/CECA.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1998.

Per la Commissione

Christos PAPOUTSIS

Membro della Commissione

**DECISIONE n. 1/99 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE
ACP-CE**

del 25 marzo 1999

**che deroga alla definizione della nozione di prodotti originari per tener conto
della particolare situazione di Maurizio per quanto riguarda la produzione di
taluni tessuti e capi di abbigliamento***[notificata con il numero C(1998) 4557]*

(1999/300/CE)

IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE
ACP-CE,

vista la quarta convenzione ACP-CEE firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, riveduta dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995, in particolare l'articolo 31, paragrafi da 1 a 10, del protocollo n. 1,

considerando che, a norma del suddetto protocollo, possono essere concesse deroghe alle norme di origine quando esse siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall'insediamento di nuove industrie;

considerando che il 12 ottobre 1998 gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) hanno presentato, per conto del governo di Maurizio, una richiesta di deroga alle norme di origine di cui al suddetto protocollo per taluni tessili prodotti da tale paese tra il 1° settembre 1998 e il 29 febbraio 2000;

considerando che la deroga è richiesta in base alle pertinenti disposizioni del protocollo n. 1, in particolare dell'articolo 31, paragrafo 5, relativo agli Stati ACP insulari e all'incidenza economica e sociale a Maurizio della concessione della deroga a tale paese;

considerando che per i prodotti interessati vi è un eccesso di capacità a livello globale e che l'industria tessile comunitaria è già soggetta ad una notevole pressione concorrenziale; che, in particolare, il costo del lavoro è un elemento fondamentale per la determinazione dei prezzi; che ulteriori aperture del mercato oltre a quella concessa nella presente decisione a paesi con un basso costo del lavoro avrebbe l'effetto di distorcere la concorrenza e causerebbe un serio pregiudizio all'industria tessile comunitaria;

considerando che nell'ambito della politica comunitaria sui tessuti, i prodotti interessati dalla presente decisione sono considerati particolarmente sensibili e sono soggetti a restrizioni quantitative o a un sistema di doppio controllo all'importazione nella Comunità;

considerando che, tenuto conto dei quantitativi delle importazioni previste, la concessione di una deroga non dovrebbe arrecare grave pregiudizio all'industria stabilita nella Comunità, purché sia accompagnata dal rispetto di

alcune condizioni riguardanti i quantitativi, la sorveglianza e la durata;

considerando che quindi può essere una deroga a Maurizio ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, nei confronti di un limitato quantitativo di capi di abbigliamento, per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 29 febbraio 2000,

DECIDE:

Articolo 1

In deroga alle disposizioni speciali dell'elenco di cui all'allegato II del protocollo n. 1 della quarta convenzione ACP-CEE, taluni tessili elencati nell'allegato della presente decisione, prodotti a Maurizio con filati e tessuti greggi non originari importati in tale paese, sono considerate originarie di Maurizio alle condizioni precisate nella presente decisione.

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 si applica ai prodotti e ai quantitativi indicati in allegato alla presente decisione importati nella Comunità da Maurizio tra il 1° gennaio 1999 e il 29 febbraio 2000.

Articolo 3

I quantitativi che figurano nell'allegato sono gestiti dalla Commissione, che può prendere tutte le disposizioni amministrative utili a garantire una gestione efficace.

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica chiedendo di beneficiare della presente decisione e se la dichiarazione viene accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro in questione notifica alla Commissione che intende prelevare un quantitativo corrispondente al suo fabbisogno.

Le domande di prelievo devono essere presentate senza indugio alla Commissione indicando la durata di accettazione delle dichiarazioni.

La Commissione concede i prelievi, sempreché lo consenta il saldo disponibile, in funzione della data in cui le autorità doganali dello Stato membro interessato accettano le dichiarazioni di immissione in libera pratica.

Qualora uno Stato membro non utilizzi i quantitativi prelevati, li riversa appena possibile nel contingente corrispondente.

Se le domande superano il saldo disponibile di un determinato contingente, l'attribuzione viene effettuata proporzionalmente alle domande. La Commissione informa gli Stati membri dei prelievi effettuati.

Fintanto che lo consente il saldo disponibile, ogni Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione un accesso uguale e ininterrotto ai suddetti quantitativi.

Articolo 4

Le autorità doganali di Maurizio adottano le misure necessarie per effettuare controlli quantitativi delle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1. A tal fine, tutti i certificati da esse rilasciati in conformità della presente decisione conterranno un riferimento alla stessa. Ogni tre mesi, le autorità competenti di Maurizio inviano alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 in applicazione della presente decisione, nonché i rispettivi numeri d'ordine.

Articolo 5

Nella casella n. 7 dei certificati EUR.1 rilasciati in applicazione della presente decisione deve figurare la dicitura seguente:

«Deroga — Decisione n. 1/99».

Articolo 6

Gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP), gli Stati membri e la Comunità europea sono tenuti, nei limiti delle rispettive competenze, ad adottare le misure necessarie per l'esecuzione della presente decisione.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1999.

*Per il Comitato di cooperazione
doganale ACP-CE*

Michel VANDEN ABEELE

Philip MAINGI MWANZIA

I presidenti

ALLEGATO

MAURIZIO

N. d'ordine	Voce SA	Descrizione delle merci	Periodo	Quantità
09.1673	5210 39	Tessuti di cotone, tinti, di peso inferiore a 200 g/m ²	dall'1.1.1999 al 31.12.1999	1 tonnellata
			dall'1.1.2000 al 29.2.2000	1 tonnellata
09.1674	5211 39	Tessuti di cotone, tinti, di peso superiore a 200 g/m ²	dall'1.1.1999 al 31.12.1999	5 tonnellate
			dall'1.1.2000 al 29.2.2000	1 tonnellata
09.1675	5212 13	Altri tessuti di cotone, tinti, di peso inferiore a 200 g/m ²	dall'1.1.1999 al 31.12.1999	2 tonnellate
			dall'1.1.2000 al 29.2.2000	1 tonnellata
09.1676	5212 23	Altri tessuti di cotone, tinti, di peso superiore a 200 g/m ²	dall'1.1.1999 al 31.12.1999	1 tonnellata
			dall'1.1.2000 al 29.2.2000	1 tonnellata
09.1677	5513 29	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, tinti, di peso inferiore a 170 g/m ²	dall'1.1.1999 al 31.12.1999	1 tonnellata
			dall'1.1.2000 al 29.2.2000	1 tonnellata
09.1678	5514 29	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, tinti, di peso superiore a 170 g/m ²	dall'1.1.1999 al 31.12.1999	1 tonnellata
			dall'1.1.2000 al 29.2.2000	1 tonnellata
09.1679	6203 42	Pantaloni di cotone	dall'1.1.1999 al 31.12.1999	45 000 capi
			dall'1.1.2000 al 29.2.2000	7 500 capi
09.1680	6205 20	Camicie di cotone per uomo o ragazzo	dall'1.1.1999 al 31.12.1999	1 528 000 capi
			dall'1.1.2000 al 29.2.2000	254 700 capi

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1999

che modifica la decisione 87/257/CEE relativa all'elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti d'America dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità e la decisione 79/542/CEE del Consiglio recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di equidi nonché di carni fresche e di prodotti a base di carne

[notificata con il numero C(1999) 1165]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/301/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1,

vista la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE ⁽³⁾, in particolare l'articolo 11,

(1) considerando che l'elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti d'America in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità è stato adottato inizialmente con la decisione 87/257/CEE della Commissione ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla decisione 1999/220/CEE ⁽⁵⁾; che tale elenco può essere modificato in qualsiasi momento in funzione dei risultati delle ispezioni comunitarie effettuate negli Stati Uniti d'America;

(2) considerando che le ispezioni periodiche effettuate in applicazione dell'articolo 5 della direttiva 72/462/CEE hanno evidenziato che il livello di igiene di taluni stabilimenti può essere considerato soddisfacente; che tali stabilimenti possono pertanto essere mantenuti o inseriti in detto elenco;

(3) considerando che l'elenco degli stabilimenti deve essere modificato in conformità;

(4) considerando che gli Stati membri possono importare carni fresche, comprese le frattaglie, provenienti da paesi terzi o parti di paesi terzi che figurano in un elenco compilato dal Consiglio su proposta della Commissione;

(5) considerando che l'elenco di questi paesi terzi o parti di paesi terzi è riportato nella decisione 79/542/CEE del Consiglio ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla decisione 1999/236/CE ⁽⁷⁾;

(6) considerando che gli Stati Uniti d'America figurano su tale elenco come paese terzo dal quale gli Stati membri sono autorizzati a importare carni fresche e prodotti a base di carne;

(7) considerando che la direttiva 96/22/CE vieta l'impiego di talune sostanze ad azione ormonica per la promozione della crescita;

(8) considerando che l'importazione di carni fresche da paesi terzi in cui non è vietato l'impiego di talune sostanze ad azione ormonica per la promozione della crescita è subordinata alla presentazione di garanzie almeno equivalenti alle norme stabilite per la produzione comunitaria;

(9) considerando che varie missioni d'ispezione effettuate negli Stati Uniti d'America hanno messo in luce delle carenze nell'applicazione delle disposizioni concordate tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il controllo dei residui;

(10) considerando che i campioni e le analisi per l'individuazione di residui di ormoni nei fegati e nelle carni bovine fresche in provenienza dagli Stati Uniti d'America e destinati al consumo umano hanno evidenziato la presenza di ormoni xenobiotici promotori della crescita;

⁽¹⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 121 del 9.5.1987, pag. 55.

⁽⁵⁾ GU L 80 del 25.3.1999, pag. 29.

⁽⁶⁾ GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15.

⁽⁷⁾ GU L 87 del 31.3.1999, pag. 13.

ALLEGATO

**Elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti d'America in provenienza dai quali è autorizzata
l'importazione di carni fresche nella Comunità**

Numero di auto- rizzazione	Stabilimento/Indirizzo	Categoria (*)							NP
		M	LS	DF	B	O/C	S	SP	
3 W	Swift & Company, Worthington, MN	×	×				×		10(a), T
53	American Freezer Services, Norfolk, NE			×					1
I-113	US Cold Storage, Philadelphia, PA			×					1
I-149	C W Storage, Albany, NY			×					1
I-182	Garden State Cold Storage Inc., Mullica Hill, NJ			×					1, TF
I-183	Blue Grass Inspection Service, Philadelphia, PA			×					1
I-195	Rosenberger's Cold Storage Inc., Hatfield, PA			×					1
244 P	Transcontinental Cold Storage, Perry, IA			×					1, TF
244 W	IBP, Waterloo, IA	×	×				×		5, 16, TF
245 L	IBP, Lexington, NE	×	×		×				14
I-305	Georgia Ports Authority, Savannah, GA			×					1
320M	Premium Standard Foods, Milan, MO	×	×				×		T
I-335	Service Cold Storage, Miami, FL			×					1
382G	Smithfield Packing Co., Norfolk, VA			×					1
410	Green Bay Dressed Beef Inc., Green Bay, WI	×			×				10
E-713	Central Nebraska Packing Inc., North Platte, NE	×	×					×	15
889 A	J.F. O'Neill Packing Co., Omaha, NE	×	×		×				14
1620	Quality Pork Processors Inc., Austin, MN	×					×		7, 13
E-2018	Dallas Crow Inc., Kaufman, TX	×	×					×	15
2508	The Bruss Company, Chicago, IL		×		×		×		
3056	Termicol Inc., Wallula, WA			×					1
3131	Minnesota Freezer Warehouse Company, Worthington, MN			×					1, TF
3136	Cloverleaf Cold Storage of Fairmont, Fairmont, MN			×					1, TF
3149	Milliard Refrigerated Services, Des Moines, IA			×					1, TF
3157	Des Moines Cold Storage Co. Inc., Des Moines, IA			×					1, TF
3158	Freezer Services Inc., Amarillo, TX			×					1
3161	Monument Distribution Warehouse Inc., Indianapolis, IN			×					1

Numero di autorizzazione	Stabilimento/Indirizzo	Categoria (*)						NP
		M	LS	DF	B	O/C	S	
3170	Logansport Refrig Services, Logansport, IN			×				1
3190	American Freezer Services Inc., Fremont, NE			×				1
3198	Milliard Refrigerated Services, Denison, IA			×				1
3215	Napoleon Warehouse Inc., Napoleon, OH			×				1
3216	Freezer Services Inc. of Texas, Garden City, KS			×				1
3229	Iowa Beef Processors Inc., Emporia, KS			×				1
3241	AMC Warehouses, Grand Prairie, TX			×				1
3245	United Refrigerated Services, Marshall, MO			×				1
3261	Rosenberger's Cold Storage Inc., Hatfield, PA			×				1
3283	Industrial Cold Storage, 2625 West 5th St., Jacksonville, FL			×				1
3338	Millard Refrigerated Services, Iowa City, IA			×				1
3363	Millard Refrigerated Services, Friona, TX			×				1
3396	Americold, Bettendorf, IA			×				1
3397	Alford Refrigerated Warehouse, Richardson, TX			×				1
3398	Millard Refrigerated Services, Grand Island, NE			×				1
3407	Bell Cold Storage, St Paul, MN			×				1
3431	Texas Cold Storage, Fort Worth, TX			×				1
3447	Mohawk Cold Storage Division, Wauwatosa, WI			×				1
3475	Atlas Cold Storage, Green Bay, WI			×				1
3505	Dakota Cold Storage, Huron, SD			×				1
3535	Ashland Cold Storage Co., Chicago, IL			×				1
3552	Cloverleaf Cold Storage Co. (No 2), Sioux City, IA			×				1
3554	Cloverleaf Cold Storage Co., Sioux City, IA			×				1
3555	Cloverleaf Cold Storage Co. (No 5), Sioux City, IA			×				1, TF
3573	Albert Lea Freezer Warehouse Co., Albert Lea, MN			×				1, TF
3610	Millard Refrigerated Services, Dodge City, KS			×				1
3688	Newport St Paul Cold Storage, Newport, MN			×				1
3707	United States Cold Storage Inc., Omaha, NE			×				1
3738	Artesian Ice and Cold Storage Co., St Joseph, MO			×				1, TF

Numero di autorizzazione	Stabilimento/Indirizzo	Categoria (*)							NP
		M	LS	DF	B	O/C	S	SP	
3748	Cloverleaf Cold Storage Co., Sioux City, IA			×					1
3854	Merchants Refrigerating Co., Vinita Park, MO			×					1
3860	Central Storage and Warehouse Inc., Eau Claire, WI			×					1
3871	York Cold Storage Co., York, NE			×					1
3910	United States Cold Storage, East Peoria, IL			×					1
3942	Wilkerson Cold Storage, Lubbock, TX			×					1
4104	Goldberg & Solovy Foods, 5925 Alcor, CA 90058		×		×				
4816	Frontier Game Company, Whiteface, TX	×	×		×				
E-7041	Beltex Corporation, Fort Worth, TX	×	×					×	15, 18
7271	Custom Meat Corp., Dallas, TX		×		×	×	×		
8904	Bell Cold Storage, St Paul, MN			×					1
8984	Provimi Veal Corp., Seymour, WI	×	×		×				3
9400	Taylor Packing Inc., Wyalusing, PA	×	×		×				9
13182	Millard Refrigerated Services, Omaha, NE			×					1, TF
13225	Quality Refrigerated Services, Omaha, NE			×					1
13331	Millard Processing Services, Omaha, NE (West)			×					1, TF
13531	Beef America Operating Co., York, NE		×		×	×	×		
E-15849	Cavel International, De Kalb, IL	×	×					×	15
17054	RCS/Smithfield Inc., Smithfield, VA			×					1
17068	US Coldstorage, Cumberton, NC			×					1
17354	CSW Central Storage & Warehouse Co. Inc., Madison, WI			×					1
17461	Millard Refrigerated Services, Greeley, CO			×					1
17624	Wiscold Inc. Rochelle, Rochelle, IL			×					1, TF
17756	Millard Refrigerated Services, Sioux City, IA			×					1, TF
17993	Richmond Cold Storage, 5501 Corrugated Road, Sandston, VA			×					1, TF
18163	Quality Refrigerated Services, Spencer, IA			×					1, TF
18265	Alford Refrigerated Warehouses, Houston, TX			×					1
18294	Marshall Cold Store, Marshalltown, IA			×					TF, 1

Numero di autorizzazione	Stabilimento/Indirizzo	Categoria (*)							NP
		M	LS	DF	B	O/C	S	SP	
18435	Carolina Cold Storage, Tar Heel, NC			×					TF, 1
18674	Millard Refrigerated Services, Edwardsville, KS			×					1, TF
18793	Cloverleaf Cold Storage, Austin, MN			×					TF, 1
18859	North American Bison Cooperative, New Rockford, ND	×	×		×				
18930	Jacintoport Corp., 16203 Peninsula Blvd, Houston, TX			×					1
18986	Alford Refrigerated Warehouse, Laporte, TX			×					1, TF
19086	Gress Refrigerated Services, Scranton, PA			×					1
19087	Inter Cities Cold Storage, Inc., Pittston, PA			×					1
19246	Cloverleaf Cold Storage, Sioux City, IO			×					1, TF
19288	United States Cold Storage, PO Box 242, Milford, DE			×					1
19470	Nordic Warehouse Inc., 403 Commerce Ct., Goldsboro, NC			×					1, TF
19593	Ball Packing Inc., Idaho Falls, ID			×					1
19690	T&T Freezers, 2192 NV Blvd, Vineland, NJ			×					1
19797	Burriss Refrigerated Svcs, Gilbert Rd, Benson, NC			×					1, TF
19870	United States Cold Storage, PO Box 627, Warsaw, NC			×					1
20012	Lakeway International Food Group LLC, Omaha, NE		×		×				
20190	Interstate Warehousing, Newport News, VA			×					1
20374	Quality Refrigerated Services, Omaha, NE			×					1

(*) M: Macello
 LS: Laboratorio di sezionamento
 DF: Deposito frigorifero
 B: Carne bovina
 O/C: Carne ovina/caprina
 S: Carne suina
 SP: Carne di solipedi
 NP: Note particolari

- 1 = Esclusivamente magazzinaggio di carni già imballate nel loro condizionamento in macelli o laboratori di sezionamento riconosciuti.
 2 = Solamente frattaglie.
 3 = Anche fegati in fette di animali della specie bovina.
 4 = Esclusivamente fegati in fette di animali della specie bovina.
 5 = Solamente lingue, cuori e carcasse.
 6 = Solamente lingue, cuori e reni.
 7 = Solamente lingue, cuori, reni e fegati.
 8 = Solamente lingue, cuori, reni, fegati e cervelli.
 9 = Solamente lingue, cuori, stomaci e carcasse.
 10 = Solamente lingue, cuori, reni, fegati e stomaci.
 10(a) = Solamente lingue, cuori, reni, fegati, stomaci e carcasse.
 11 = Solamente carcasse, lingue, cuori, reni, fegati e cervelli.
 12 = Solamente cuori e stomaci.
 13 = Solamente frattaglie imballate che hanno subito un trattamento col freddo di cui all'articolo 3 della direttiva 77/96/CEE.
 14 = Escluse le frattaglie.
 15 = Esclusi fegati e reni.
 16 = Solamente le carcasse e le frattaglie imballate che hanno subito un trattamento col freddo di cui all'articolo 3 della direttiva 77/96/CEE.
 17 = Lingue, cuori, reni, fegati, cervelli e code.
 18 = Incluso il bisonte.
 TF = Gli stabilimenti con la menzione «TF» sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 77/96/CEE, ad eseguire il trattamento col freddo di cui all'articolo 3 della stessa direttiva.
 T = Lo stabilimento è autorizzato, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 77/96/CEE, ad eseguire l'esame per l'individuazione della trichina di cui all'articolo 2 della stessa direttiva

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1999

che modifica la decisione 94/360/CE relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi, in forza della direttiva 90/675/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(1999) 1166]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/302/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

Dopo l'articolo 1 della decisione 94/360/CEE è inserito il seguente articolo:

«Articolo 1 bis

(1) considerando che la decisione 1999/301/CE⁽³⁾ prevede la sospensione, con effetto a decorrere dal 15 giugno 1999, delle importazioni di carni bovine fresche, comprese le frattaglie, destinate al consumo umano e provenienti o originarie degli Stati Uniti d'America; che è necessario nel frattempo che le carni bovine fresche importate dagli Stati Uniti d'America, comprese le frattaglie, non contengano residui di ormoni promotori della crescita;

1. In deroga a quanto disposto all'articolo 1, il livello e l'organizzazione dei controlli materiali che ciascuno Stato membro deve effettuare, all'entrata nel proprio territorio presso i posti frontalieri d'ispezione o di transito, sulle partite di carni fresche bovine, frattaglie comprese, diverse dalle carni di bisonte, frattaglie comprese, provenienti od originarie degli Stati Uniti d'America sono stabiliti come segue:

(2) considerando che, in applicazione dell'articolo 8 della direttiva 90/675/CEE, la riduzione di frequenza dei controlli materiali su taluni prodotti provenienti da paesi terzi è fissata nell'allegato della decisione 94/360/CE⁽⁴⁾ della Commissione; che in carni bovine fresche, frattaglie comprese, diverse dalle carni di bisonte, frattaglie comprese, in provenienza dagli Stati Uniti d'America si è rilevata la presenza di alcuni ormoni xenobiotici promotori della crescita e si sono riscontrati livelli elevati di residui di ormoni naturali; che è quindi necessario rafforzare i controlli armonizzati su tali carni;

— la frequenza dei controlli materiali è portata al 100 %;

— da ogni partita vengono prelevati due campioni ufficiali per individuare l'eventuale presenza di residui di ciascuno dei seguenti ormoni xenobiotici: acetato di melengestrol, trenbolone e zeranolone, nonché di livelli anormalmente elevati di residui degli ormoni naturali 17 beta estradiolo, progesterone e testosterone;

— i campioni sono tratti secondo quanto disposto ai punti 2.6, 2.7 e 2.9 dell'allegato della decisione 98/179/CE della Commissione⁽⁵⁾;

— i campioni sono inviati ad uno dei laboratori elencati nell'allegato della presente decisione, per l'esecuzione degli esami di laboratorio.

(3) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

2. Gli Stati membri autorizzano l'entrata nel proprio territorio e l'inoltro verso un altro Stato membro delle suddette carni bovine fresche, frattaglie comprese, soltanto se i risultati degli esami e delle analisi di cui al paragrafo 1 sono favorevoli.

⁽¹⁾ GU L 373 del 31.12.1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

⁽³⁾ Vedi pagina 52 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU L 158 del 25.6.1994, pag. 41.

⁽⁵⁾ GU L 65 del 5.3.1998, pag. 31.

3. Tutte le spese sostenute in applicazione del presente articolo sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario.»

Articolo 2

Le disposizioni dell'articolo 1 sono riesaminate in base alle informazioni sull'evoluzione della situazione e alle garanzie fornite dalle autorità competenti degli Stati Uniti d'America.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1999.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

ALLEGATO

ELENCO DEI LABORATORI

1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
EU Community Reference Laboratory,
(Antoine van Leewenhoekklaan 9)
PO Box 1, 3720 BA Bilthoven,
The Netherlands

Direttore del LCR e persona da contattare: Dr. Rainer W. Stephany
Telefono: +31 30 274 26 13
Fax: +31 30 274 44 03
E-mail: crl.aro@rivm.nl o rainer.stephany@rivm.nl
 2. Laboratoire des dosages hormonaux
Laboratoire national de référence
École nationale vétérinaire de Nantes,
BP 50707
44307 NANTES CEDEX 3
(FRANCE)

Direttore del LNR e persona da contattare: Dr. François André
Telefono: +33 240 68 77 66
Fax: +33 240 68 78 78
E-mail: andre@vet-nantes.fr
 3. Qualsiasi laboratorio di un altro Stato membro che esegua analisi di controllo per diluizione isotopica e cromatografia gassosa in linea e/o spettrometria di massa e cromatografia in fase liquida nel quadro della procedura di assicurazione della qualità secondo la norma EN45001, nonché analisi di conferma per spettrometria di massa nel quadro della procedura di assicurazione della qualità secondo la norma EN45001.
-